

Contratto di assicurazione per altri veicoli diversi da autovetture, ciclomotori e motocicli

The logo for 'inauto' is displayed in a light blue rounded rectangle. The letters are lowercase and colored: 'i' is green, 'n' is blue, 'a' is blue, 'u' is blue, 't' is pink, and 'o' is red.

Il presente Fascicolo Informativo contenente:

- a) Nota Informativa, comprensiva di glossario;
- b) Condizioni di assicurazione;
- c) Modulo di proposta

deve essere consegnato al contraente prima della sottoscrizione del contratto o, dove prevista, della proposta di assicurazione.

Prima della sottoscrizione leggere attentamente la Nota Informativa

Dialogo Assicurazioni S.p.A.
Via Senigallia, 18/2 - 20161 Milano

Servizio Assistenza Clienti



+390116523309

Per chiamate dall'estero

Servizio Sinistri



+390125852163

Per chiamate dall'estero

Servizio Assistenza Stradale



+390116523200

Per chiamate dall'estero

NOTA INFORMATIVA PER VEICOLI DIVERSI DALLE AUTOVETTURE edizione novembre 2010 PRODOTTO INAUTO

CONTRATTO DI ASSICURAZIONE DI RESPONSABILITÀ CIVILE PER LA CIRCOLAZIONE DI VEICOLI DIVERSI DALLE AUTOVETTURE, CICLOMOTORI E DEI MOTOCICLI

(Ai sensi dell'articolo 185 del Decreto Legislativo n° 209 del 7 settembre 2005 e del Regolamento ISVAP n. 35/2010)

*"La presente Nota informativa è redatta secondo lo schema predisposto dall'ISVAP, ma il suo contenuto non è soggetto alla preventiva approvazione dell'ISVAP".
Il Contraente deve prendere visione delle condizioni di assicurazione prima della sottoscrizione della Polizza.*

Ricordiamo che telefonando al numero verde 800.066.800 o accedendo al nostro sito internet www.dialogo.it è possibile richiedere un preventivo gratuito, redatto tenendo conto degli elementi di personalizzazione previsti dalla Tariffa e in base alla formula contrattuale prescelta tra quelle da noi offerte.

A. INFORMAZIONI SULL'IMPRESA DI ASSICURAZIONE

1. INFORMAZIONI GENERALI

DIALOGO ASSICURAZIONI S.p.A., società per azioni di diritto italiano, è una società del Gruppo assicurativo FONDIARIA-SAI (iscritto all'albo dei gruppi assicurativi con il n. 030) - direzione e coordinamento FONDIARIA-SAI S.p.A.
Sede Legale e Direzione in Milano (Italia): 20161 - Via Senigallia 18/2; tel. (+39) 011 6523309.

Sito Internet: www.dialogo.it
E-mail: dialogo@dialogo.it

La Società è autorizzata all'esercizio dell'attività assicurativa in base al D.M. del 26/11/1984 pubblicato sul supplemento ordinario n. 2 alla G.U. n. 357 del 31/12/1984; è iscritta alla sez. I dell'Albo delle imprese di assicurazione presso l'ISVAP al n. 1.00026.

DIALOGO ASSICURAZIONI S.p.A. è sottoposta a controllo da parte dell'ISVAP (Istituto per la Vigilanza sulle Assicurazioni Private e di Interesse Collettivo) con sede a Roma in via del Quirinale 21 - C.A.P. 00187.

2. INFORMAZIONI SULLA SITUAZIONE PATRIMONIALE DELL'IMPRESA

In base all'ultimo bilancio approvato il patrimonio netto dell'Impresa è pari ad € 4.124.200, con capitale sociale pari ad € 8.831.774, riserve patrimoniali pari ad € - 4.707.574.
L'indice di solvibilità (da intendersi quale il rapporto fra l'ammontare del margine di solvibilità disponibile e l'ammontare del margine di solvibilità richiesto dalla normativa vigente) riferito alla gestione dei rami danni è pari a 84%.
Gli eventuali aggiornamenti, non derivanti da innovazioni normative, alle informazioni contenute nelle presente Nota sono pubblicati sul sito della Compagnia www.dialogo.it.

B. INFORMAZIONI SUL CONTRATTO

GLOSSARIO

Le definizioni di cui al presente Glossario riprendono quelle contenute nelle Condizioni di Assicurazione:

AREE AEROPORTUALI

Aree riservate al traffico ed alla sosta di aeromobili sia civili che militari.

ASSICURATO

Nell'ambito della Garanzia Responsabilità Civile la persona fisica o giuridica la cui responsabilità è coperta con il contratto.

ATTESTAZIONE (ATTESTAZIONE SULLO STATO DEL RISCHIO)

Il documento che la Compagnia di Assicurazioni è tenuta a rilasciare al Contraente e nel quale sono indicate le caratteristiche del *Rischio* assicurato.

AUTOVEICOLI PER USO SPECIALE

Gli autoveicoli definiti come tali dall' articolo 54 lettera g) del Codice della Strada.

BENEFICIARIO

La persona alla quale deve essere pagato il capitale previsto in Polizza in caso di morte dell' *Assicurato* in conseguenza di infortunio.

CALL CENTER

Struttura organizzativa usata da DIALOGO Assicurazioni S.p.A. per fornire il servizio assistenza Clienti.

CALL CENTER SINISTRI

Struttura organizzativa usata da DIALOGO Assicurazioni S.p.A. per fornire il servizio assistenza Clienti in caso di *Sinistri*.

CARTA VERDE

Documento, riconosciuto nel territorio dei paesi aderenti alla specifica convenzione internazionale (Convenzione inter-bureaux). Tale documento:

- attesta l'esistenza di una valida ed efficace assicurazione RCA nei paesi di origine;
- adegua automaticamente l'assicurazione RCA stipulata nei Paesi di origine alla legislazione vigente negli altri Paesi aderenti alla convenzione, qualora tale legislazione preveda una maggior tutela a favore dei danneggiati.

CODICE (CODICE DELLE ASSICURAZIONI PRIVATE)

Il Decreto Legislativo n° 209 del 7 settembre 2005.

COMMITTENTE

Nel contratto di appalto, chi incarica un appaltatore di eseguire un' opera.

CONSAP

La concessionaria Servizi Assicurativi Pubblici S.p.A. (con Sede in Via Yser, 14 - 00198 Roma - www.consap.it).

CONTRAENTE

La persona fisica o giuridica, anche diversa dall' *Assicurato*, che stipula il contratto di assicurazione assumendosene i relativi obblighi, fra i quali è preminente quello di pagare il *Premio*.

DENUNCIA

Avviso del verificarsi di un *Sinistro*, comunicato dall' *Assicurato* all' Assicuratore.

FAMIGLIARE CONVIVENTE

Il coniuge non legalmente separato, il convivente *more uxoria*, gli ascendenti ed i discendenti

legittimi, naturali o adottivi, nonché gli affiliati e gli altri parenti e affini fino al terzo grado di tutti i predetti soggetti purché aventi la stessa residenza in base allo stato di famiglia.

FRANCHIGIA

La parte del danno che rimane a carico dell' *Assicurato*, espressa in cifre.

LEASING

Contratto di locazione in cui il locatore concede il veicolo contro il corrispettivo di un canone periodico.

LOCATARIO

L'utilizzatore di un veicolo affidatogli in locazione, le cui generalità siano riportate sulla carta di circolazione.

MASSIMALE

La somma di denaro entro il cui limite DIALOGO Assicurazioni S.p.A. presta la garanzia di Responsabilità Civile.

Nel caso in cui la Polizza riporti tre distinti limiti di risarcimento - un *Massimale* per sinistro, un *Massimale* per persona lesa o deceduta ed un *Massimale* per danni a cose o animali - DIALOGO Assicurazioni S.p.A. non risarcisce somme superiori a quanto previsto nel *Massimale* per sinistro indipendentemente dal numero delle persone o cose danneggiate.

MORA

Periodo di 15 giorni susseguente la scadenza convenuta per il pagamento del *Premio* o delle rate di *Premio* - successive alla prima rata di *Premio* stabilita dal contratto - entro il quale l'assicurazione resta valida ed operante anche se non è stato versato il *Premio* scaduto a condizione che il *Premio* venga versato entro il 15° giorno susseguente alla scadenza.

PERIODO DI ASSICURAZIONE

Periodo di tempo per il quale è pattuita la durata della garanzia assicurativa.

PERIODO DI OSSERVAZIONE

Il periodo contrattuale (regolamentato dall'articolo 3 delle Condizioni di Assicurazione valide per la garanzia di Responsabilità Civile - *Periodi di osservazione della sinistrosità*) rilevante ai fini dell'applicazione delle regole evolutive.

POLIZZA

La scheda sottoscritta dal *Contraente* con la quale DIALOGO Assicurazioni S.p.A. presta la garanzia assicurativa.

PREMIO

Somma di denaro dovuta dal *Contraente* all' *Assicuratore*, quale corrispettivo dell' obbligazione da questo assunta.

PREMIO NETTO

Nei casi in cui negli articoli che seguono si fa riferimento al rimborso del *Premio netto*, l' *Assicuratore* rimborsa il *Premio* detratti le imposte ed anche, per la garanzia di Responsabilità Civile, il Contributo SSN.

PROPONENTE

Colui che - tramite il numero verde o il sito internet - chiede a DIALOGO Assicurazioni S.p.A. una *Proposta* di assicurazione che in seguito può restituire sottoscritta per la stipulazione del contratto.

PROPOSTA

Documento riportante gli elementi di identificazione del *Rischio* da assicurare, le garanzie pattuite ed il relativo *Premio*, trasmesso da DIALOGO Assicurazioni S.p.A. al *Contraente* e da lui sottoscritto e restituito alla *Società* per la stipulazione del contratto.

PROPRIETARIO DEL VEICOLO

Colui che possa legittimamente dimostrare la titolarità del diritto di proprietà.

RESPONSABILITÀ PARITARIA

Ricorre nei casi in cui la responsabilità del *Sinistro* sia da attribuirsi in pari misura a carico dei conducenti dei veicoli coinvolti.

RESPONSABILITÀ PRINCIPALE

Nel caso in cui il *Sinistro* coinvolga due veicoli, ricorre quando la responsabilità prevalente è attribuita ad uno dei conducenti, mentre, per i *Sinistri* con più di due veicoli coinvolti, ricorre nei casi in cui ad uno dei conducenti sia attribuito un grado di responsabilità superiore a quello posto a carico degli altri conducenti.

RISCHIO

La probabilità che si verifichi il *Sinistro*.

SINISTRO

Il verificarsi del fatto dannoso per il quale è prestata l'assicurazione.

SOCIETÀ

DIALOGO Assicurazioni S.p.A., Via Senigallia 18/2 - 20161 Milano, che presta le garanzie stabilite nel contratto.

TARIFFA

La Tariffa di DIALOGO Assicurazioni S.p.A. in vigore al momento della stipulazione del contratto.

TERZI

Coloro che vengono definiti come tali dall'articolo 129 del Codice.

Informativa ai sensi dell'art. 8 del REGOLAMENTO ISVAP n° 34/ 2010.

LEGGE APPLICABILE

Il contratto sarà concluso con DIALOGO ASSICURAZIONI S.p.A. e ad esso sarà applicata la legge italiana.

Si applicano in ogni caso, oltre alle norme imperative, anche le disposizioni specifiche dettate dalla legislazione italiana.

FORO COMPETENTE

Per le controversie nascenti dal contratto e riguardanti un consumatore è competente esclusivamente l'Autorità Giudiziaria ove il medesimo ha la residenza o il domicilio.

Negli altri casi è competente l'autorità Giudiziaria del luogo di residenza del convenuto o la sede legale dello stesso.



LINGUA APPLICABILE

Le condizioni contrattuali e le informazioni preliminari verranno comunicate in lingua italiana. Analogamente DIALOGO ASSICURAZIONI S.p.A. propone, per la durata del contratto, la lingua italiana per le comunicazioni che dovessero intercorrere con il Contraente.

RESPONSABILE DEL COORDINAMENTO E DEL CONTROLLO DEL CALL CENTER

Il Contraente in caso di necessità, telefonando al numero 800066800 può chiedere di essere messo in contatto con il sig. Fabio Cioffi nella sua qualità di responsabile del coordinamento e del controllo dell'attività di promozione e collocamento di contratti di assicurazione a distanza, svolta dal Call Center di DIALOGO ASSICURAZIONI S.p.A.

SCelta DELLA MODALITÀ DI TRASMISSIONE DELLA DOCUMENTAZIONE

Si ricorda che il Contraente ha diritto di scegliere di ricevere e di trasmettere su supporto cartaceo o altro supporto durevole ognuna delle seguenti categorie di documenti :

- la documentazione precontrattuale e contrattuale, prima di essere vincolato dal contratto di assicurazione
 - il contratto per la sua sottoscrizione
 - durante la vigenza del contratto, le comunicazioni previste dalla normativa vigente.
- Il Contraente dovrà pertanto effettuare questa scelta e potrà sempre modificarla previa comunicazione a DIALOGO.

Al di là della scelta effettuata il Contraente può in ogni caso richiedere, senza oneri aggiuntivi, di ricevere la suddetta documentazione su carta.

MODALITÀ DI STIPULAZIONE DEL CONTRATTO

Il contratto di DIALOGO ASSICURAZIONI è collocato tramite telefono o tramite internet. Ogni interessato può contattare il Call Center di DIALOGO (Numero Verde 800.066.800) o consultare il sito internet www.dialogo.it e fornire le informazioni ed i dati richiesti. DIALOGO invierà per posta, per fax o via e-mail una Proposta.

ASSICURAZIONE A MEZZO RAPPRESENTANTI

DIALOGO non si avvale di intermediari per la conclusione del contratto. Qualora il Cliente intenda farsi rappresentare, ai fini della stipulazione del contratto, da un soggetto terzo, dovrà dichiararlo esplicitamente sin nella fase di realizzazione del preventivo. La documentazione riguardante i poteri di rappresentanza del soggetto terzo dovrà essere trasmessa a DIALOGO unitamente al preventivo firmato.

ACCETTAZIONE DELLA PROPOSTA DA PARTE DEL CONTRAENTE

Le informazioni sul premio da pagare, comprensive di tutte le voci che lo compongono, sono contenute nella Proposta.

Se il Contraente vuole accettare la Proposta, deve:

- corrispondere il premio con le modalità che saranno comunicate al Contraente con la lettera di accompagnamento della Proposta;
- inviare a DIALOGO soltanto i documenti richiesti nella lettera di accompagnamento della Proposta.

Se il Contraente rileva inesattezze e/o omissioni nei dati riportati nella Proposta, deve segnalarle al Numero verde sopra citato prima di effettuare il pagamento. A seguito di tale segnalazione, DIALOGO invierà al Contraente una nuova Proposta.

Il Contraente può aderirvi pagando il premio richiesto oppure rifiutarla. In quest'ultimo caso può chiedere a DIALOGO il rimborso del premio eventualmente pagato.

SOTTOSCRIZIONE E RITRASMISSIONE DEL CONTRATTO

DIALOGO richiederà la sottoscrizione e la ritrasmissione del contratto firmato dal Contraente. A tale scopo quest'ultimo potrà scegliere di utilizzare il supporto cartaceo o altro supporto durevole.

PERFEZIONAMENTO DEL CONTRATTO

DIALOGO invierà al Contraente la polizza, il certificato ed il contrassegno previsti dalle disposizioni di legge e la Carta verde; prima di firmare il contratto, il Contraente deve verificare l'esattezza e la completezza dei dati riportati nella scheda di Polizza:

- Se il Contraente rileva inesattezze e/o omissioni, deve segnalarle immediatamente e comunque non oltre 15 giorni dalla data di decorrenza del contratto; in questo caso DIALOGO invia al Contraente una nuova Proposta con eventuale conguaglio del premio e quindi procede alla sostituzione del contratto.

Il Contraente deve provvedere al pagamento dell'eventuale integrazione di premio entro 15 giorni dalla data della richiesta; in alternativa può comunicare a DIALOGO con raccomandata A.R. il proprio recesso dal contratto, restituendo gli originali della polizza, del certificato di assicurazione, del contrassegno e della Carta verde in suo possesso e DIALOGO, entro 15 giorni da tale comunicazione, provvede per la garanzia di responsabilità civile obbligatoria alla restituzione del premio pagato al netto di imposte e del contributo S.S.N. e per le altre garanzie alla restituzione del premio netto pagato e non goduto.

Nel caso di assicurazione di Responsabilità Civile, in mancanza di pagamento dell'integrazione del premio o di recesso dal contratto, in caso di sinistro DIALOGO eserciterà il diritto di rivalsa previsto dalle relative Condizioni di Assicurazione.

- Se il Contraente non rileva errori e/o omissioni, entro 15 giorni dalla data di decorrenza del contratto deve restituire a DIALOGO l'originale della scheda di polizza di sua spettanza, completato con tutte le firme richieste.

DIRITTO DI RECESSO (articolo 67 – duodecies del Codice del Consumo)

Il Contraente può recedere dall'assicurazione entro il 14° giorno dalla data di decorrenza della polizza dandone comunicazione con raccomandata A.R. a DIALOGO ASSICURAZIONI S.p.A., Via Senigallia 18/2, Milano – C.A.P. 20161, con la quale inoltre deve restituire in originale la polizza, il certificato di assicurazione, il contrassegno e la Carta verde.

DIALOGO, entro 15 giorni dalla data di ricevimento della comunicazione del recesso e dei documenti sopraindicati, rimborsa al Contraente il premio pagato al netto di imposte e del contributo S.S.N.

DIALOGO a seguito della risoluzione del contratto rilascia l'appendice per diritto di recesso. Il diritto di recesso non può essere esercitato nel caso in cui si sia verificato un sinistro entro il predetto termine di 14 giorni dalla decorrenza del contratto.

3. COPERTURE ASSICURATIVE OFFERTE

La copertura offerta assicura i Rischi della Responsabilità Civile Auto per i quali è obbligatoria l'assicurazione per i possibili danni involontariamente cagionati a Terzi dalla circolazione del veicolo nelle aree pubbliche o a queste equiparate (articolo 1 "Oggetto dell'assicurazione" delle Condizioni generali di assicurazione valide per la garanzia di Responsabilità Civile) compresa la Responsabilità Civile dei Trasportati nonché i danni cagionati dall'incendio dell'autovettura anche quando non si trovi in circolazione.

L'Impresa propone:

- per ciclomotori e i motocicli la formula tariffaria Bonus/Malus [Sezione "A": Condizione speciale di assicurazione relativa alla garanzia di Responsabilità civile "H) Bonus/Malus "DUE RUOTE" per quadricicli ed altri ciclomotori e motoveicoli, cui si rinvia per gli aspetti di maggior dettaglio] che prevede ad ogni scadenza annuale la variazione in aumento o in diminuzione del Premio, rispettivamente in presenza o in assenza di Sinistri per i quali l'Assicurato ha la Responsabilità principale nei periodi di osservazione, e si articola in diciotto classi di appartenenza, come riportate nella Tabella 1 dell'articolo A.1 "Premessa".

- Per autobus, autocarri, macchine operatrici, macchine agricole, mezzi d'opera e veicoli ad uso speciale o per trasporti specifici la formula tariffaria Bonus/Malus [Sezione "B":

Condizione speciale di assicurazione relativa alla garanzia di Responsabilità civile "L) Bonus/Malus "GRANDI RUOTE" per autobus, autocarri, macchine operatrici, macchine agricole, mezzi d'opera e veicoli ad uso speciale o per trasporti specifici, cui si rinvia per gli aspetti di maggior dettaglio] che prevede ad ogni scadenza annuale la variazione in aumento o in diminuzione del Premio, rispettivamente, in presenza o in assenza di Sinistri per i quali l'Assicurato ha la Responsabilità principale nei Periodi di osservazione, e si articola in 9 classi di appartenenza, come riportate nella Tabella 1 dell'articolo B.1 "Premessa".

Si può scegliere inoltre di pattuire l'applicazione di una Franchigia, con riduzione del Premio. In tale ipotesi si dovrà rimborsare all'Impresa l'importo del risarcimento rientrante nei limiti della Franchigia, come riportato all'articolo A.9 "Bonus/Malus con Franchigia fissa e assoluta per ciclomotori, quadricicli e motoveicoli" e all'articolo B.8 "Franchigia fissa e assoluta".

AVVERTENZA

Premesso che la copertura assicurativa si estende ai danni involontariamente cagionati a Terzi durante la circolazione del veicolo in aree private, si precisa che la garanzia non opera in caso di danni verificatisi durante la sosta del veicolo medesimo in area privata. Non sono altresì coperti i danni comunque cagionati nelle Aree aeroportuali e i danni causati dalla partecipazione del veicolo a gare o competizioni sportive (articolo 1 "Oggetto dell'assicurazione" delle Condizioni generali di assicurazione valide per la garanzia di Responsabilità Civile).

AVVERTENZA

Esclusioni e rivalsa

Segnaliamo che le Condizioni di Assicurazione prevedono alcuni casi nei quali la garanzia non opera. In tali ipotesi, in forza dell'articolo 144 del Codice l'Impresa potrà rivalersi nei confronti dell'Assicurato o del Contraente, per ottenere il rimborso di quanto abbia dovuto pagare ad un Terzo in seguito ad un Sinistro.

Per gli aspetti di maggior dettaglio si rinvia a quanto previsto dall'articolo 2 "Esclusioni e rivalsa" delle Condizioni generali di assicurazione valide per la garanzia di Responsabilità Civile.

AVVERTENZA

Ricordiamo che qualora sia pattuita l'applicazione di una Franchigia fissa (articolo A.9 "Bonus/Malus con Franchigia fissa e assoluta per ciclomotori, quadricicli e motoveicoli" e articolo B.8 "Franchigia fissa e assoluta"), si deve rimborsare all'Impresa l'importo del risarcimento che rientra nei limiti della Franchigia stessa. Per esempio, se è stata pattuita una Franchigia di € 218, in presenza di un danno di € 750 si dovrà rimborsare l'intero importo della Franchigia stessa; in presenza invece di un danno di € 150 si dovrà rimborsare quest'ultimo importo.

Ricordiamo inoltre che i Massimali riportati in Polizza sono destinati innanzitutto ai risarcimenti rientranti nell'assicurazione obbligatoria e, per la parte non assorbita dai medesimi, ai risarcimenti dovuti sulla base delle estensioni di garanzia e sulla base delle eventuali "Condizioni Aggiuntive" prestate (articolo 1 "Oggetto dell'assicurazione" delle Condizioni generali di assicurazione valide per la garanzia di Responsabilità Civile).

Il contratto viene stipulato senza il tacito rinnovo annuale.

AVVERTENZA

Non prevedendo il contratto il tacito rinnovo, la garanzia non è più operante a partire dalle ore 24 del giorno della scadenza contrattuale e non trova applicazione il periodo di tolleranza di 15 giorni previsto dall'articolo 1901, 2° comma, del codice civile; tuttavia se il Contraente prima della scadenza del contratto accetta l'eventuale Proposta di rinnovo formulatagli dall'Impresa stipulando un nuovo contratto e pagandone il relativo Premio, la garanzia cessa di avere effetto dalle ore 24 del quindicesimo giorno successivo alla predetta scadenza (articolo 8 "Decorrenza e durata del contratto" delle Condizioni generali di assicurazione valide per la garanzia di Responsabilità Civile).

3.1 Estensioni della copertura

L'Impresa estende gratuitamente la copertura al Rischio di Responsabilità civile per i danni cagionati dalla circolazione del veicolo per fatto dei figli minori.

Per gli aspetti di maggior dettaglio si rinvia a quanto previsto dall'articolo 23 – "Condizioni aggiuntive per la copertura dei Rischi non compresi in quella obbligatoria per la Responsabilità civile", lettera M).

4. SOGGETTI ESCLUSI DALLA GARANZIA

Si ricorda che la garanzia non copre:

- i danni alla persona e alle cose subiti dal conducente;
- i danni alle cose subiti dai seguenti soggetti:
 - il Proprietario del veicolo, l'usufruttuario, l'acquirente con patto di riservato dominio ed il Locatario nel caso di veicolo concesso in Leasing;
 - il coniuge non legalmente separato, il convivente more uxorio, gli ascendenti e i discendenti legittimi, naturali o adottivi del conducente del veicolo e delle persone elencate al punto a), nonché gli affiliati e gli altri parenti ed affini fino al terzo grado delle stesse persone, quando convivano con esse o siano a loro carico in quanto l'Assicurato provvede abitualmente al loro mantenimento;
 - ove l'Assicurato sia una società, i soci a responsabilità illimitata e le persone che si trovano con questi in uno dei rapporti indicati al punto b).

Per gli aspetti di maggior dettaglio si rinvia all'articolo 129 del Codice.

5. DICHIARAZIONI DELL'ASSICURATO IN ORDINE ALLE CIRCOSTANZE DEL RISCHIO – NULLITA

AVVERTENZA

Eventuali dichiarazioni false o reticenze sulle circostanze del Rischio rese in sede di conclusione del contratto potrebbero comportare la perdita del diritto all'indennizzo/risarcimento o la sua riduzione e gli altri effetti previsti dagli articoli 1892, 1893 e 1894 del codice civile.

In particolare, le dichiarazioni false o reticenze sulle circostanze del Rischio potrebbero comportare la rivalsa in proporzione della differenza tra il Premio convenuto e quello che invece si sarebbe determinato conoscendo tali circostanze. Per gli aspetti di maggior dettaglio si rinvia a quanto previsto dall'articolo 4 "Determinazione del Premio-Comunicazioni del Contraente" delle Condizioni generali di assicurazione valide per la garanzia di Responsabilità Civile.

6. PREMI

La periodicità di pagamento del Premio è annuale.

Il Premio può essere corrisposto con bonifico bancario, bollettino di conto corrente postale precompilato o carta di credito. Le modalità di pagamento saranno comunicate al Contraente con la lettera di accompagnamento della Proposta.

Si segnala che il Premio viene determinato sulla base di alcuni parametri di personalizzazione previsti dalla Tariffa, come per esempio l'età, il sesso del Proprietario.

L'importo del Premio non è gravato di alcuna provvigione in virtù del fatto che l'Impresa non si avvale di intermediari.

AVVERTENZA

Si ricorda che in caso di cessazione del Rischio (alienazione, consegna in conto vendita, furto, rapina, appropriazione indebita, demolizione, distruzione od esportazione definitiva del veicolo) si può ottenere la restituzione della parte di Premio netto pagato relativo al periodo residuo non goduto (per gli aspetti di maggior dettaglio si rinvia agli articoli 12 "Trasferimento della proprietà del veicolo", 14 "Cessazione di Rischio per distruzione o demolizione od esportazione definitiva del veicolo" e 15 "Risoluzione del contratto per furto, rapina o appropriazione indebita del veicolo" delle Condizioni generali di assicurazione valide per la garanzia di Responsabilità Civile).

7. INFORMATIVA IN CORSO DI CONTRATTO

L'Impresa si impegna a trasmettere al Contraente, almeno trenta giorni prima della scadenza del contratto, una comunicazione scritta unitamente all'Attestazione, riportante l'informativa prevista dalle disposizioni vigenti, incluse le eventuali variazioni peggiorative apportate alla classe di merito.

8. ATTESTAZIONE SULLO STATO DEL RISCHIO – CLASSE DI MERITO

L'Attestazione, che ha una validità di cinque anni dalla data di scadenza del contratto per la quale è stata rilasciata, è un documento indispensabile per conoscere le caratteristiche del Rischio da assicurare e quindi per stabilire un Premio corretto. Nello stesso tempo è uno strumento dal quale risulta la sinistrosità del veicolo assicurato (per gli aspetti di maggior dettaglio si rinvia all'articolo 16 "Attestazione dello stato di Rischio" delle Condizioni generali di assicurazione valide per la garanzia di Responsabilità Civile).

Per queste ragioni si fa presente che:

► se il veicolo è già stato assicurato in precedenza, si deve consegnare al nuovo Assicuratore la relativa Attestazione in occasione della stipulazione di un successivo contratto;

► l'Impresa invia l'Attestazione al Contraente almeno trenta giorni prima di ogni scadenza annuale del contratto, indipendentemente dal fatto che si intenda o meno rinnovarlo con lo stesso Assicuratore.

Relativamente ai contratti stipulati con la formula Bonus/Malus [Sezione "A": Condizione speciale di assicurazione relativa alla garanzia di Responsabilità civile "H) Bonus/Malus "DUE RUOTE" per quadricicli ed altri ciclomotori e motoveicoli, Sezione "B": "Condizione speciale di assicurazione relativa alla garanzia di Responsabilità civile "L) Bonus/Malus "GRANDI RUOTE" per autobus, autocarri, macchine operatrici, macchine agricole, mezzi d'opera e veicoli ad uso speciale o per trasporti specifici"], sull'Attestazione rilasciata dall'Impresa vengono indicate, oltre alla classe di provenienza e di assegnazione derivante dalle condizioni applicate al contratto, anche quella derivante dall'applicazione delle indicazioni contenute nel Regolamento ISVAP n°4/2006 (Classe di Conversione Universale o CU).

AVVERTENZA

Informiamo che la classe di merito di conversione universale cosiddetta CU riportata sull'Attestazione è uno strumento di confronto tra le varie proposte di contratti R.C. di ciascuna Compagnia.

Quest'ultima classe, in caso di variazione della Compagnia di assicurazione, potrà essere presa in considerazione dal nuovo Assicuratore unitamente alle informazioni relative alla sinistrosità pregressa.

Riportiamo, di seguito, alcuni criteri di assegnazione del contratto alle classi di merito previste dalla Classe di Conversione Universale (CU), come da allegato 2 al Regolamento ISVAP n. 4/2006:

- In caso di prima assicurazione del veicolo a seguito di immatricolazione o voltura o a seguito di cessione del contratto ► classe di merito 14.

- Nel caso di Rischii già presenti nel portafoglio dell'Impresa o di Rischii provenienti da formule tariffarie diverse dal Bonus Malus la classe di merito CU viene determinata sulla base del numero di annualità (considerando le ultime 5 complete) senza Sinistri pagati, anche a titolo parziale, con Responsabilità principale

ANNI SENZA SINISTRI	CLASSE DI MERITO
5	9
4	10
3	11
2	12
1	13
0	14

N.B.: ► non sono considerati anni senza Sinistri quelli per i quali la tabella della sinistrosità pregressa riporta le sigle N.A. (Non Assicurato) o N.D. (dato non disponibile);
► non si considera l'anno in corso.

Per determinare la classe di assegnazione, si prendono in considerazione TUTTI gli eventuali Sinistri pagati, anche a titolo parziale, con Responsabilità principale provocati nell'ultimo quinquennio (compresa l'annualità in corso) ► per ogni Sinistro viene applicata una maggiorazione di due classi.

Nel caso in cui venga assicurato un veicolo di prima immatricolazione o questo sia assicurato per la prima volta dopo una voltura, si ricorda che qualora:

► venga consegnata un'Attestazione in corso di validità per un veicolo della stessa tipologia;

► il nuovo veicolo sia intestato allo stesso Proprietario/Locatario (persona fisica) -o ad un suo Familiare convivente -del veicolo riportato sull'Attestato consegnato;

si potrà usufruire, a seconda dei casi precisati nelle Condizioni Speciali H) Bonus/Malus "DUE RUOTE" ed L) Bonus/Malus "GRANDI RUOTE", della medesima classe di merito CU o di Compagnia.

CLASSE DI MERITO DI ASSEGNAZIONE DELL'IMPRESA

La classe di merito di assegnazione viene stabilita applicando i criteri indicati dalle Condizioni di Assicurazione che di seguito sintetizziamo.

Motoveicoli per trasporto cose

La Condizione Speciale H) Bonus/Malus "DUE RUOTE" stabilisce che la classe di merito di assegnazione è la 14 per i veicoli assicurati per la prima volta dopo l'immatricolazione od una voltura (invariata rispetto a quanto previsto dal Regolamento ISVAP n°4/2006).

Autobus, autocarri, macchine operatrici, macchine agricole, mezzi d'opera e veicoli ad uso speciale o per trasporti specifici

La Condizione Speciale L) Bonus/Malus "GRANDI RUOTE" prevede un'articolazione della scala Bonus/Malus in nove classi di merito a causa della particolare tipologia dei veicoli interessati: in particolare per i veicoli assicurati per la prima volta dopo l'immatricolazione la classe di merito di assegnazione è la 5 (secondo quanto previsto dal Regolamento ISVAP n°4/2006 la classe CU in tal caso è invece la 14).

Per gli aspetti di maggior dettaglio si rimanda alle Condizioni speciali H) Bonus/Malus "DUE RUOTE" per quadricicli ed altri ciclomotori e motoveicoli dall'articolo A.2 all'articolo A.10 ed L) Bonus/Malus "GRANDI RUOTE" per autobus, autocarri, macchine opera-

trici, macchine agricole, mezzi d'opera e veicoli ad uso speciale o per trasporti specifici dall'articolo B.2 all'articolo B.9.

INFORMAZIONE SUL DIRITTO ALLA CONSERVAZIONE DELLA CLASSE DI MERITO

L'Impresa prevede nelle Condizioni Speciali H) Bonus/Malus "DUE RUOTE" e L) Bonus/Malus "GRANDI RUOTE" il mantenimento della classe di merito, purché non cambi il Proprietario (il Locatario nel caso di contratto di Leasing), in caso di:

- trasferimento di proprietà del veicolo;
- distruzione, demolizione od esportazione definitiva del veicolo;
- documentata consegna in conto vendita del veicolo;
- furto del veicolo.

Il diritto al mantenimento della classe in corso può essere fatto valere anche dal coniuge in comunione dei beni nonché, in caso di variazione della proprietà del veicolo, per il conferimento della proprietà piena ad uno solo dei precedenti comproprietari.

9. RECESSO

Fermo il diritto del Contraente di recedere dall'assicurazione entro il 14° giorno dalla decorrenza della Polizza [per i dettagli vedasi quanto precisato alla voce "DIRITTO DI RECESSO (articolo 67 - duodecies del Codice del Consumo)" della sezione B. INFORMAZIONI SUL CONTRATTO - Informativa ai sensi dell'art. 8 del REGOLAMENTO ISVAP n° 34/2010], ricordiamo che la Polizza è SENZA TACITO RINNOVO e cessa alla sua scadenza; non trova pertanto applicazione il periodo di tolleranza di 15 giorni previsto dall'articolo 1901, 2° comma, del codice civile. Tuttavia se il Contraente prima della scadenza del contratto accetta l'eventuale Proposta di rinnovo formulatagli dalla Società stipulando un nuovo contratto e pagandone il relativo Premio, la garanzia cessa di avere effetto dalle ore 24 del quindicesimo giorno successivo alla predetta scadenza. In ogni caso il Contraente deve stipulare un nuovo contratto anche se il veicolo rimane lo stesso.

10. PRESCRIZIONE E DECADENZA DEI DIRITTI DERIVANTI DAL CONTRATTO

Ai sensi dell'articolo 2952 del codice civile i diritti derivanti dal contratto di assicurazione, diversi da quello relativo al pagamento delle rate di Premio, si prescrivono in due anni dal giorno in cui si è verificato il fatto su cui il diritto si fonda.

Nell'assicurazione della Responsabilità Civile, il termine di due anni decorre dal giorno in cui il Terzo ha richiesto il risarcimento all'Assicurato o ha promosso contro questo l'azione.

Per quanto concerne la decadenza conseguente ad omessa o ritardata Denuncia di Sinistro si rimanda all'avvertenza di cui al successivo punto 12.

11. REGIME FISCALE

Nel contratto si applicano sul Premio imponibile l'aliquota fiscale e il Contributo al Servizio Sanitario Nazionale nella misura prevista dalla normativa vigente ed indicata in Polizza.

C. INFORMAZIONI SULLE PROCEDURE LIQUIDATIVE E SUI RECLAMI

12. PROCEDURA PER IL RISARCIMENTO DEL DANNO

Ai sensi dell'articolo 143 del Codice in caso di Sinistro il Contraente ha l'obbligo di far pervenire prontamente la relativa Denuncia alla Sede dell'Impresa.

A questo scopo si deve utilizzare l'apposito modulo (Constatazione amichevole di incidente - Denuncia di Sinistro) fornito dall'Impresa. Per gli aspetti di maggior dettaglio sulle modalità di compilazione di tale modulo si rinvia a quanto previsto dall'articolo 18 "Denuncia dei Sinistri - Richiesta di risarcimento danni ai sensi degli articoli 149 e 150 del Codice" delle Condizioni generali di assicurazione valide per la garanzia di Responsabilità Civile.

AVVERTENZA

L'Assicurato deve dare avviso scritto del Sinistro a pena di decadenza entro 3 giorni lavorativi da quello in cui il Sinistro si è verificato o da quello in cui ne è venuto a conoscenza (articolo 18 "Denuncia dei Sinistri - Richiesta di risarcimento danni ai sensi degli articoli 149 e 150 del Codice" delle Condizioni generali di assicurazione valide per la garanzia di Responsabilità Civile), pena la perdita del diritto all'indennizzo/risarcimento o la sua riduzione ai sensi dell'articolo 1915 del codice civile.

Per quanto concerne:

- la procedura di risarcimento diretto, si rinvia agli articoli 149 e 150 del Codice e al Decreto del Presidente della Repubblica n. 254/2006. Tali norme non si applicano ai veicoli non targati (macchine agricole o macchine operatrici che circolano in forza di specifiche autorizzazioni pur essendo sprovviste di targa identificativa del veicolo),
- il risarcimento del danno subito dal Terzo trasportato, si rinvia all'articolo 141 del Codice,
- le altre ipotesi di risarcimento, si rinvia agli articoli 144, 145 e 148 del Codice.

A seguire ricordiamo i termini di legge entro i quali l'Impresa deve procedere alla liquidazione e al pagamento dei Sinistri.

Con riferimento alla procedura di risarcimento diretto, in caso di richiesta danni completa, l'Impresa deve procedere all'offerta - eventualmente in forma specifica nel caso in cui si sia optato per tale formula- ovvero deve comunicare all'Assicurato i motivi che impediscono di formulare l'offerta, con le seguenti tempistiche:

► per i danni a cose: entro trenta giorni dal ricevimento della richiesta, qualora il modulo di Denuncia del Sinistro (modello C.A.I.) sia sottoscritto da entrambi i conducenti dei veicoli coinvolti; entro sessanta giorni, diversamente, qualora il modulo di Denuncia del Sinistro sia sottoscritto da un solo conducente;

► nel caso di lesioni, entro novanta giorni dal ricevimento della richiesta.

L'Impresa deve provvedere al pagamento della somma offerta entro quindici giorni decorrenti dalla data in cui ha ricevuto la dichiarazione di accettazione o di mancata accettazione da parte del danneggiato, ovvero, nel caso in cui il danneggiato non abbia fatto pervenire alcuna risposta, dalla data in cui il danneggiato ha ricevuto l'offerta.

Negli altri casi, qualora non sia applicabile la procedura di risarcimento diretto, l'Impresa deve formulare l'offerta, ovvero comunicare i motivi per cui ritiene di non farla, entro sessanta giorni dal ricevimento della richiesta danni da parte del danneggiato (entro trenta giorni in caso di sottoscrizione del modulo di Denuncia del Sinistro da parte dei conducenti coinvolti). In caso di Sinistri mortali o con lesioni, l'offerta - o la comunicazione dei motivi per cui si ritiene di non farla - deve essere formulata entro novanta giorni dalla ricezione della documentazione prevista dal secondo comma dell'articolo 148 del Codice.

L'Impresa deve provvedere al pagamento della somma offerta entro quindici giorni dalla data in cui ha ricevuto dal danneggiato la dichiarazione di accettazione o di mancata accettazione. Nel caso in cui il danneggiato non abbia fatto pervenire alcuna risposta, l'Impresa corrisponde comunque la somma offerta entro trenta giorni dalla data in cui il danneggiato ha ricevuto l'offerta.

Ricordiamo che il centro di liquidazione Sinistri dell'Impresa - come riportato sul sito internet della medesima - si trova a Milano, via dei Missaglia, 97 Pal. A/2, tel. 800.017.205 fax. 011/3730260.

13. INCIDENTI STRADALI CON CONTROPARTI ESTERE

In caso di incidente stradale avvenuto in Italia con veicolo immatricolato all'estero, al fine di

ottenere il risarcimento dei danni subiti, si deve inviare una raccomandata con avviso di ricevimento all'U.C.I., Ufficio Centrale Italiano, corso Sempione, 39, 20145 Milano, che provvederà alla gestione del *Sinistro* ai sensi dell'articolo 125 del Codice.

Se durante un viaggio all'estero (in uno dei Paesi del Sistema Carta Verde) si è rimasti vittima di un incidente stradale provocato da un veicolo immatricolato e assicurato in uno degli Stati dello Spazio Economico Europeo (Paesi dell'Unione Europea e Norvegia, Islanda e Liechtenstein), per chiedere il risarcimento dei danni subiti ci si può rivolgere al rappresentante nominato in Italia dall'Impresa di assicurazione del responsabile del *Sinistro*.

Per conoscere nome e indirizzo di tale rappresentante (c.d. "mandatario"), si deve inviare apposita richiesta al Centro Informazioni ISVAP, all'indirizzo:

ISVAP - Centro di Informazione Italiano - Via del Quirinale, 21 - 00187 Roma

FAX: 06. 42133730

e-mail: centroinformazioni@isvap.it

indicando in modo chiaro tutti gli elementi utili a risalire ai soggetti interessati, come ad esempio data e luogo di accadimento del *Sinistro* ed estremi dei veicoli coinvolti (targa del veicolo responsabile del *Sinistro*, nazionalità, Impresa di assicurazione del veicolo responsabile del *Sinistro*, se nota).

N.B.: Se l'incidente è provocato all'estero da un veicolo non immatricolato in uno dei Paesi dello Spazio Economico Europeo, l'applicazione della procedura sopra indicata non è possibile.

In questi casi, se l'incidente è accaduto in uno dei Paesi aderenti al sistema della Carta Verde, la richiesta di risarcimento potrà essere indirizzata all'Impresa di assicurazione del responsabile del *Sinistro* oppure al Bureau nazionale dello Stato di accadimento del *Sinistro* se il veicolo che ha provocato il danno è immatricolato in uno Stato diverso rispetto a quello dell'accadimento (gli indirizzi dei vari Bureaux sono indicati nel sito web dell'UCI).

Per maggiori dettagli si rimanda ai siti dell'ISVAP e dell'UCI, ricordando che nel caso in cui l'assicuratore estero o il mandatario per la gestione dei *Sinistri* non rispondano entro tre mesi, si può fare appello alla *Consap* che in veste di Organismo di Indennizzo provvederà per le fasi successive.

In caso di *Sinistro* avvenuto con veicolo non assicurato o non identificato ovvero in caso di *Sinistro* causato dal ladro a partire dal giorno successivo alla denuncia di furto presentata alla Autorità competente, la richiesta di risarcimento dovrà essere rivolta all'Impresa designata dal Fondo di Garanzia per le vittime della Strada istituito presso la *Consap*. Al predetto Fondo, inoltre, dovrà essere rivolta la richiesta di risarcimento dei danni causati dalla circolazione di veicoli assicurati presso impresa che si trovi in stato di liquidazione coatta amministrativa

■ 14. FACOLTÀ DEL CONTRAENTE DI RIMBORSARE L'IMPORTO LIQUIDATO PER UN SINISTRO

Si ricorda che, al fine di evitare l'applicazione del malus e la conseguente maggiorazione del *Premio*, si può decidere di rimborsare alla *Consap* (per i *Sinistri* liquidati nell'ambito della procedura di risarcimento diretto) o all'Impresa (per gli altri *Sinistri*) l'importo di uno o più *Sinistri* liquidati integralmente nel *Periodo di osservazione* immediatamente precedente alla data di scadenza del contratto.

Tale facoltà potrà essere esercitata entro sei mesi dalla scadenza contrattuale (articoli A.5 e B.5 "Facoltà del *Contraente* di rimborsare i *Sinistri* liquidati")

■ 15. ACCESSO AGLI ATTI DELL'IMPRESA

Ricordiamo che i *Contraenti* e i danneggiati possono accedere agli atti relativi ai procedimenti di valutazione, constatazione e liquidazione dei danni che li riguardano, una volta che tali procedimenti siano conclusi.

Per gli aspetti di maggior dettaglio relativi all'esercizio del diritto di accesso agli atti si rinvia a

quanto previsto dall'articolo 146 del *Codice* e dal Decreto Ministeriale n° 191/2008.

In particolare, per quanto concerne i termini in cui la richiesta di accesso deve essere inviata, rinviamo all'articolo 3 del Decreto Ministeriale n° 191/2008.

Ci limitiamo qui a ricordare sinteticamente che il diritto di accesso si esercita mediante richiesta scritta all'Impresa. Il richiedente deve allegare copia di un documento di riconoscimento e specificare gli estremi dell'atto oggetto della richiesta, ovvero gli elementi che ne consentano comunque l'individuazione.

L'Impresa deve comunicare al richiedente l'eventuale irregolarità o incompletezza della richiesta d'accesso entro quindici giorni dalla ricezione.

L'Impresa comunica al richiedente l'atto di accoglimento della richiesta di accesso entro quindici giorni dalla data di ricezione della richiesta o della richiesta corretta, indicando il responsabile dell'ufficio competente nella trattazione del *Sinistro*, il luogo in cui effettuare l'accesso e il periodo di tempo, non inferiore a quindici giorni, per visionare gli atti richiesti ed estrarne copia.

Il procedimento di accesso deve concludersi entro sessanta giorni dalla ricezione della richiesta. Il rifiuto o la limitazione dell'accesso devono essere motivati e comunicati per iscritto al richiedente entro quindici giorni dalla ricezione della richiesta.

Nell'ambito della procedura di risarcimento diretto prevista dagli articoli 149 e 150 del *Codice*, competente a fornire le risposte del caso in materia di accesso agli atti è l'Impresa Gestionaria, di cui al punto 12.

■ 16. RECLAMI

Eventuali reclami riguardanti il rapporto contrattuale devono essere inoltrati per iscritto alla capogruppo:

Società: FONDIARIA-SAI S.p.A.

Funzione: Relazioni Esterne e Comunicazione Servizio Clienti

Indirizzo: Via Lorenzo Il Magnifico, 1 - 50129 Firenze

Fax: (+39) 055-4792044

E-mail: reclami@dialogo.it

Qualora l'esponente non si ritenga soddisfatto dell'esito del reclamo o in caso di assenza di riscontro nel termine massimo di 45 giorni, potrà rivolgersi all'ISVAP, Servizio Tutela degli Utenti, Via del Quirinale 21 - 00187 Roma, telefono (+39) 06-421331, corredando l'esposto con la copia del reclamo presentato alla Società e dell'eventuale riscontro fornito dalla stessa.

Il reclamo deve inoltre contenere: nome, cognome e domicilio del reclamante (con eventuale recapito telefonico), individuazione dei soggetti di cui si lamenta l'operato, breve descrizione del motivo della lamentela ed ogni documento utile per descrivere più compiutamente il fatto e le relative circostanze.

Si evidenzia che i reclami per l'accertamento dell'osservanza della vigente normativa di settore vanno presentati direttamente all'ISVAP.

Fatta salva la facoltà di ricorrere a sistemi conciliativi ove esistenti o, comunque, di adire l'Autorità Giudiziaria (in tal caso il reclamo esula dalla competenza dell'ISVAP), si ricorda che per eventuali reclami riguardanti la risoluzione della lite transfrontaliera di cui sia parte il reclamante, avente domicilio in Italia, può presentare il reclamo all'ISVAP oppure direttamente al sistema estero competente (individuabile accedendo al sito *internet*: http://ec.europa.eu/internal_market/finances-retail/index_en.htm chiedendo l'attivazione della procedura FIN-NET.

DIALOGO ASSICURAZIONI S.p.A. è responsabile della veridicità e della completezza dei dati e delle notizie contenuti nella presente Nota Informativa.

Il rappresentante legale

The logo for inauto, featuring the word 'inauto' in a lowercase, sans-serif font. The letters are colored: 'i' is green, 'n' is blue, 'a' is blue, 'u' is blue, 't' is blue, and 'o' is red. The logo is centered within a light blue rounded rectangular box.

inauto

Condizioni contrattuali polizza per veicoli diversi dalle Autovetture, Ciclomotori e Motocicli

The logo for DIALOGO, featuring the word 'DIALOGO' in a bold, uppercase, sans-serif font. The letters are colored: 'D' is green, 'I' is blue, 'A' is blue, 'L' is blue, 'O' is pink, 'G' is red, and 'O' is orange. A horizontal blue line is positioned below the logo.

DIALOGO

Servizio Assistenza Clienti



+390116523309

Per chiamate dall'estero

Servizio Sinistri



+390125852163

Per chiamate dall'estero

Servizio Assistenza Stradale



+390116523200

Per chiamate dall'estero

INDICE

CONDIZIONI CONTRATTUALI POLIZZA PER VEICOLI DIVERSI DALLE AUTOVETTURE, CICLOMOTORI E MOTOCICLI

● DEFINIZIONI	2
● CONDIZIONI GENERALI DI ASSICURAZIONE VALIDA PER LA GARANZIA DI RESPONSABILITÀ CIVILE	3
● SEZIONE "A": CONDIZIONE SPECIALE DI ASSICURAZIONE RELATIVA ALLA GARANZIA DI RESPONSABILITÀ CIVILE "H) BONUS/MALUS "DUE RUOTE"	9
● SEZIONE "B": CONDIZIONE SPECIALE DI ASSICURAZIONE RELATIVA ALLA GARANZIA DI RESPONSABILITÀ CIVILE "L) BONUS/MALUS "GRANDI RUOTE"	12
● COSA FARE IN CASO DI <i>SINISTRO</i>	15
● INCIDENTE STRADALE	15
● RESPONSABILITÀ CIVILE	16
● IL RISARCIMENTO DIRETTO IN BREVE	16

SEZIONE 1

Intestazione della richiesta di risarcimento danni da presentare alla propria compagnia di assicurazione	18
--	----

SEZIONE 2

Contenuto della richiesta per danni a cose	18
--	----

SEZIONE 3

Contenuto della richiesta per danni alla persona del conducente	19
---	----

SEZIONE 4

Allegati alla richiesta di risarcimento	19
---	----

CONDIZIONI CONTRATTUALI POLIZZA PER VEICOLI DIVERSI DALLE AUTOVETTURE, CICLOMOTORI E MOTOCICLI

Edizione 10.2011

DEFINIZIONI

Nel testo che segue si intendono:

AREE AEROPORTUALI

Aree riservate al traffico ed alla sosta di aeromobili sia civili che militari.

ASSICURATO

Nell'ambito della Garanzia Responsabilità Civile la persona fisica o giuridica la cui responsabilità è coperta con il contratto.

ATTESTAZIONE (ATTESTAZIONE SULLO STATO DEL RISCHIO)

Il documento che la Compagnia di Assicurazioni è tenuta a rilasciare al *Contraente* e nel quale sono indicate le caratteristiche del *Rischio* assicurato.

AUTOVEICOLI PER USO SPECIALE

Gli autoveicoli definiti come tali dall'articolo 54 lettera g) del Codice della Strada.

BENEFICIARIO

La persona alla quale deve essere pagato il capitale previsto in *Polizza* in caso di morte dell'*Assicurato* in conseguenza di infortunio.

CALL CENTER

Struttura organizzativa usata da DIALOGO Assicurazioni S.p.A. per fornire il servizio assistenza Clienti.

CALL CENTER SINISTRI

Struttura organizzativa usata da DIALOGO Assicurazioni S.p.A. per fornire il servizio assistenza Clienti in caso di *Sinistri*.

CARTA VERDE

Documento, riconosciuto nel territorio dei paesi aderenti alla specifica convenzione internazionale (Convenzione inter-bureau). Tale documento:

- attesta l'esistenza di una valida ed efficace assicurazione RCA nei paesi di origine;
- adegua automaticamente l'assicurazione RCA stipulata nei Paesi di origine alla legislazione vigente negli altri Paesi aderenti alla convenzione, qualora tale legislazione preveda una maggior tutela a favore dei danneggiati.

CODICE (CODICE DELLE ASSICURAZIONI PRIVATE)

Il Decreto Legislativo n° 209 del 7 settembre 2005.

COMMITTENTE

Nel contratto di appalto, chi incarica un appaltatore di eseguire un'opera.

CONSAP

La concessionaria Servizi Assicurativi Pubblici S.p.A. (con Sede in Via Yser, 14 - 00198 Roma - www.consap.it).

CONTRAENTE

La persona fisica o giuridica, anche diversa dall'*Assicurato*, che stipula il contratto di assicurazione assumendosene i relativi obblighi, fra i quali è preminente quello di pagare il *Premio*.

DENUNCIA

Avviso del verificarsi di un *Sinistro*, comunicato dall'*Assicurato* all'Assicuratore.

DIRITTO DI SOSPENSIONE

Somma di denaro che il *Contraente* è tenuto a versare al momento della sospensione del contratto.

DIRITTO DI SOSTITUZIONE

Somma di denaro che il *Contraente* è tenuto a versare al momento della sostituzione del contratto.

FAMIGLIARE CONVIVENTE

Il coniuge non legalmente separato, il convivente *more uxorio*, gli ascendenti ed i discendenti legittimi, naturali o adottivi, nonché gli affiliati e gli altri parenti e affini fino al terzo grado

di tutti i predetti soggetti purché aventi la stessa residenza in base allo stato di famiglia.

LEASING

Contratto di locazione in cui il locatore concede il veicolo contro il corrispettivo di un canone periodico.

LOCATARIO

L'utilizzatore di un veicolo affidatogli in locazione, le cui generalità siano riportate sulla carta di circolazione.

MASSIMALE

La somma di denaro entro il cui limite DIALOGO Assicurazioni S.p.A. presta la garanzia di Responsabilità Civile.

Nel caso in cui la *Polizza* riporti tre distinti limiti di risarcimento - un *Massimale* per sinistro, un *Massimale* per persona lesa o deceduta ed un *Massimale* per danni a cose o animali - DIALOGO Assicurazioni S.p.A. non risarcisce somme superiori a quanto previsto nel *Massimale* per sinistro indipendentemente dal numero delle persone o cose danneggiate

MORA

Periodo di 15 giorni susseguente alla scadenza convenuta per il pagamento del *Premio* o delle rate di *Premio* - successive alla prima rata di *Premio* stabilita dal contratto - entro il quale l'assicurazione resta valida ed operante anche se non è stato versato il *Premio* scaduto a condizione che il *Premio* venga versato entro il 15° giorno susseguente alla scadenza.

PERIODO DI ASSICURAZIONE

Periodo di tempo per il quale è pattuita la durata della garanzia assicurativa

PERIODO DI OSSERVAZIONE

Il periodo contrattuale (regolamentato dall'articolo 3 delle Condizioni di Assicurazione valide per la garanzia di Responsabilità Civile - *Periodi di osservazione della sinistro-sità*) rilevante ai fini dell'applicazione delle regole evolutive.

POLIZZA

La scheda sottoscritta dal *Contraente* con la quale DIALOGO Assicurazioni S.p.A. presta la garanzia assicurativa.

PREMIO

Somma di denaro dovuta dal *Contraente* all'*Assicuratore*, quale corrispettivo dell'obbligazione da questo assunta.

PREMIO NETTO

Nei casi in cui negli articoli che seguono si fa riferimento al rimborso del *Premio netto*, l'*Assicuratore* rimborsa il *Premio* detratti le imposte ed anche, per la garanzia di Responsabilità Civile, il Contributo SSN.

PROPONENTE

Colui che - tramite il numero verde o il sito internet - chiede a DIALOGO Assicurazioni S.p.A. una *Proposta* di assicurazione che in seguito può restituire sottoscritta per la stipulazione del contratto.

PROPOSTA

Documento riportante gli elementi di identificazione del *Rischio* da assicurare, le garanzie pattuite ed il relativo *Premio*, trasmesso da DIALOGO Assicurazioni S.p.A. al *Contraente* e da lui sottoscritto e restituito alla *Società* per la stipulazione del contratto.

PROPRIETARIO DEL VEICOLO

Colui che possa legittimamente dimostrare la titolarità del diritto di proprietà.

RESPONSABILITA' PARITARIA

Ricorre nei casi in cui la responsabilità del *Sinistro* sia da attribuirsi in pari misura a carico dei conducenti dei veicoli coinvolti.

RESPONSABILITA' PRINCIPALE

Nel caso in cui il *Sinistro* coinvolga due veicoli, ricorre quando

la responsabilità prevalente è attribuita ad uno dei conducenti, mentre, per i *Sinistri* con più di due veicoli coinvolti, ricorre nei casi in cui ad uno dei conducenti sia attribuito un grado di responsabilità superiore a quello posto a carico degli altri conducenti.

RISCHIO

La probabilità che si verifichi il *Sinistro*.

SINISTRO

Il verificarsi del fatto dannoso per il quale è prestata l'assicurazione.

SOCIETA'

DIALOGO Assicurazioni S.p.A., Via Senigallia 18/2 – 20161 Milano, che presta le garanzie stabilite nel contratto.

TARIFFA

La Tariffa di DIALOGO Assicurazioni S.p.A. in vigore al momento della stipulazione del contratto.

TERZI

Coloro che vengono definiti come tali dall'articolo 129 del Codice.

CONDIZIONI GENERALI DI ASSICURAZIONE VALIDE PER LA GARANZIA DI RESPONSABILITA' CIVILE

ART. 1 - OGGETTO DELL'ASSICURAZIONE

La Società assicura, in conformità alle norme del Codice, i *Rischi* della Responsabilità Civile per i quali è obbligatoria l'assicurazione impegnandosi a corrispondere, **entro i limiti convenuti nel contratto**, le somme che, per capitale, interessi e spese, siano dovute a titolo di risarcimento di danni involontariamente cagionati a *Terzi* dalla circolazione del veicolo descritto in contratto.

Per i rimorchi ed i semirimorchi, per le macchine operatrici trainate e per i carrelli trainati, identificati con targa propria o con numero di telaio, l'assicurazione si riferisce al "Rischio statico" ossia copre la responsabilità per i danni a *Terzi* derivanti dal mezzo in sosta se staccato dalla motrice, derivanti da manovre a mano, nonché, sempre se il mezzo è staccato dalla motrice, derivanti da vizi di costruzione o da difetti di manutenzione.

L'assicurazione copre anche:

1. la responsabilità civile per i danni causati dalla circolazione del veicolo in aree private **escluse le Aree aeroportuali**.
Ai fini della presente estensione di garanzia la sosta del veicolo non è equiparata alla circolazione;
2. la responsabilità civile per danni ai trasportati su sedie a rotelle durante le operazioni di salita sul veicolo e di discesa dallo stesso, effettuate con l'ausilio di mezzi meccanici;
3. la responsabilità civile dei trasportati sul veicolo indicato in *Polizza* per i danni involontariamente cagionati a *Terzi* non trasportati in relazione a fatti connessi con la circolazione del veicolo *Assicurato*;
4. la responsabilità per i danni causati dal traino di "carrelli appendice" a non più di due ruote, destinati al trasporto di bagagli, attrezzi e simili;
5. la responsabilità per i danni causati alla sede stradale e relativi manufatti e pertinenze, purché conseguenti alla circolazione del veicolo;
6. **fino alla concorrenza di € 258.228 per Sinistro**, i danni cagionati da *Sinistro* indennizzabile in base alla garanzia "Incendio" a:
 - persone e cose, quando il Veicolo non si trovi in circolazione ai sensi della Legge;
 - locale usato dal *Proprietario* del veicolo come autorimessa e da lui condotto a titolo di locazione o ad altro titolo diverso dalla proprietà.

L'assicurazione non copre i danni:

- a) subiti dal coniuge, dai figli, dai genitori dell'Assicurato nonché, se con lui convivente, da qualsiasi altro parente o affine;
- b) subiti dai soci a responsabilità illimitata, dagli amministratori, nonché dalle persone che si trovino con loro nei rapporti di cui al precedente capoverso, se l'Assicurato non è persona fisica;
- c) subiti dai dipendenti in occasione di lavoro o di servizio;
- d) a cose che l'Assicurato abbia in consegna o custodia o detenga a qualsiasi titolo, ad eccezione del locale indicato nell'oggetto dell'assicurazione;
- e) da inquinamento dell'acqua, dell'aria e del suolo.

7. **PER LE MACCHINE AGRICOLE:** la responsabilità per i danni causati dal traino di rimorchi agricoli;

8. **PER GLI AUTOVEICOLI CHE RISULTINO ADIBITI A SCUOLA GUIDA IN BASE ALLA CARTA DI CIRCOLAZIONE:** la responsabilità dell'istruttore. Inoltre sono considerati *Terzi* l'esaminatore, l'allievo conducente anche quando è alla guida, tranne che durante l'effettuazione dell'esame, e l'istruttore soltanto durante l'esame dell'allievo conducente;

9. **PER MOTOVEICOLI DATI A NOLEGGIO CON CONDUCENTE O AD USO PUBBLICO ED AUTOBUS :** la responsabilità del *Contraente*, del conducente e del *Proprietario* del veicolo per i danni involontariamente cagionati dalla circolazione del veicolo stesso agli indumenti ed oggetti di comune uso personale che, per la loro naturale destinazione, siano portati con sé dai *Terzi* trasportati, **esclusi denaro, titoli di credito, gioielli, raccolte e collezioni, oggetti di metallo prezioso, oggetti di antiquariato, apparecchi fotografici e relativi accessori, apparecchi radio, ottici e simili, corredi professionali, documenti e biglietti di viaggio nonché bauli, valigie, colli e loro contenuto; sono parimenti esclusi i danni derivanti da incendio, furto o da smarrimento;**

10. **PER I VEICOLI ADIBITI AL TRASPORTO DI COSE IN BASE ALLA CARTA DI CIRCOLAZIONE:** la responsabilità del *Contraente* e del *Committente* per i danni involontariamente cagionati ai *Terzi* dall'esecuzione delle operazioni di carico da terra sul veicolo e viceversa, **purché non eseguite con mezzi o dispositivi meccanici, esclusi i danni alle cose trasportate od in consegna. Le persone trasportate sul veicolo e coloro che prendono parte alle suddette operazioni non sono considerati Terzi;**

11. **PER I RIMORCHI:** la responsabilità civile derivante all'Assicurato dai *Sinistri* provocati nel territorio della Germania e della Spagna dal veicolo descritto in *Polizza* quando circoli agganciato a motrice di proprietà di terzi.

Sono comunque comprese, **fino alla concorrenza di € 300 per Sinistro**, le spese sostenute per riparare i danni all'interno del veicolo indicato in *Polizza* determinati dal trasporto occasionale di vittime di incidenti della circolazione. **Il trasporto deve essere comprovato da idonea dichiarazione rilasciata dal posto di soccorso, dal medico intervenuto o dall'Autorità competente e le spese sostenute devono essere certificate da regolare fattura.**

La Società inoltre assicura, sulla base delle "Condizioni Aggiuntive" riportate nelle pagine successive, i *Rischi* non compresi nell'assicurazione obbligatoria indicati in tali condizioni, in quanto siano state espressamente richiamate in *Polizza*.

In questo caso, come pure nei casi di cui ai precedenti punti 1, 3, 6, 7, 8, 9 e 10 i massimali convenuti sono destinati innanzitutto ai risarcimenti rientranti nell'assicurazione obbligatoria e, per la parte non assorbita dai medesimi, ai risarcimenti dovuti sulla base delle "Condizioni Aggiuntive" e delle sopra richiamate estensioni.

L'assicurazione non comprende i *Rischi della Responsabilità Civile* per i danni causati dalla partecipazione del veicolo a gare o competizioni sportive di cui all'articolo 124 del Codice, alle relative prove ufficiali ed alle verifiche preliminari e finali previste nel Regolamento particolare di gara.

■ ART. 2 - ESCLUSIONI E RIVALSA

L'assicurazione non è operante:

- a) se il conducente non è abilitato alla guida a norma delle disposizioni in vigore;
- b) nel caso di autoveicolo adibito a scuola guida, durante la guida dell'allievo, se al suo fianco non vi è una persona abilitata a svolgere le funzioni di istruttore ai sensi delle disposizioni vigenti;
- c) nel caso di veicolo con targa in prova, se la circolazione avviene senza l'osservanza delle disposizioni vigenti che ne disciplinano l'utilizzo;
- d) nel caso di veicolo dato a noleggio con conducente, se il noleggio sia effettuato senza la prescritta licenza o se il veicolo non sia guidato dal Proprietario (o Locatario nel caso di locazione in leasing), da un suo dipendente o da un collaboratore occasionale purché in quest'ultimo caso il rapporto di collaborazione possa essere provato per iscritto;
- e) per i danni subiti dai Terzi trasportati, se il trasporto non è effettuato in conformità alle indicazioni della carta di circolazione od alle disposizioni vigenti;
- f) nel caso di veicoli su cingoli, per i danni causati alla pavimentazione stradale;
- g) in caso di dolo del conducente;
- h) se il conducente al momento del Sinistro guidi in stato di ebbrezza o sotto l'effetto di sostanze stupefacenti o psicotrope;
- i) ai sensi degli artt. 1892 -1893 - 1894 del Codice Civile, in caso di dichiarazioni inesatte o reticenze del Contraente o dell'Assicurato;
- j) ai sensi dell'art. 1898 del Codice Civile, in caso di omessa comunicazione da parte del Contraente o dell'Assicurato di mutamenti che abbiano aggravato il Rischio.

Nei predetti casi ed in tutti gli altri in cui sia applicabile l'art.144 del Codice, la Società eserciterà diritto di rivalsa per le somme che abbia dovuto pagare in conseguenza dell'inopponibilità di eccezioni prevista dalla citata norma.

La Società rinuncia comunque ad esercitare il diritto di rivalsa se al momento del Sinistro:

- il conducente non è ancora abilitato alla guida, ma è provato il superamento dell'esame teorico-pratico di idoneità alla stessa, purché la patente venga successivamente rilasciata;
- il conducente guida con patente scaduta, purché la patente successivamente rinnovata abiliti alla guida del veicolo indicato in Polizza, salvo che il mancato rinnovo sia conseguenza esclusiva e diretta delle lesioni fisiche subite dal conducente del veicolo assicurato a causa del Sinistro stesso. E' in ogni caso necessario che anche la patente scaduta abilitasse alla guida del veicolo.

■ ART. 3- ESTENSIONE TERRITORIALE

L'assicurazione vale per il territorio della Repubblica Italiana, dello Stato della Città del Vaticano, della Repubblica di San Marino, degli Stati aderenti all'Unione Europea nonché per il territorio della Croazia, dell'Islanda, del Liechtenstein, della Norvegia, del Principato di Monaco, della Svizzera e di Andorra.

L'assicurazione vale altresì per gli altri Stati facenti parte del sistema della *Carta verde*; a questo scopo la Società rilascia il certificato internazionale di assicurazione (*Carta verde*). L'assicurazione non vale, tuttavia, per gli Stati le cui sigle internazionali sulla *Carta verde* siano barrate.

La garanzia è operante secondo le condizioni ed entro i limiti delle singole legislazioni nazionali concernenti l'assicurazione obbligatoria R.C. Auto, ferme le maggiori garanzie previste

dalla Polizza.

La *Carta verde* è valida per lo stesso *Periodo di assicurazione* per il quale sono stati pagati il *Premio* o la rata di *Premio*. Nel caso trovi applicazione l'articolo 1901, 2° comma del Codice Civile, la Società risponde anche dei danni che si verifichino fino alle ore 24 del quindicesimo giorno dopo quello di scadenza del *Premio* o delle rate di *Premio* successive. Qualora la Polizza in relazione alla quale è rilasciata la *Carta verde* cessi di avere validità o sia sospesa nel corso del *Periodo di assicurazione* e comunque prima della scadenza indicata sulla *Carta verde*, il *Contraente* è obbligato restituire immediatamente quest'ultima alla Società, che eserciterà il diritto di rivalsa per le somme che abbia dovuto pagare a Terzi in conseguenza del mancato rispetto di tale obbligo. Resta fermo quanto disposto all'art.1 -Oggetto dell'assicurazione e all'art.2 - Esclusioni e rivalsa.

■ ART. 4 - DETERMINAZIONE DEL PREMIO - COMUNICAZIONI DEL CONTRAENTE

Il *Premio* è determinato in base ai dati dichiarati dal *Contraente* in sede di preventivazione e ricevuti nella Polizza con riferimento al veicolo ed al suo utilizzo, al *Proprietario* dello stesso (o al *Locatario* nel caso di contratti di *leasing*), al *Contraente* ed agli altri soggetti eventualmente indicati nella Polizza stessa, nonché, nel caso di assicurazione di Responsabilità Civile, in base ai dati contenuti nell'*Attestazione*.

a) COMUNICAZIONI ALL'ATTO DELLA STIPULAZIONE DEL CONTRATTO

Se il *Contraente* rende dichiarazioni e/o invia documenti che risultano inesatti o non veritieri:

- prima della stipulazione del contratto, la Società non procede all'emissione del contratto stesso e restituisce al *Contraente* il *Premio* eventualmente versato;
- dopo la stipulazione del contratto, la Società applica gli artt. 1892, 1893 e 1894 del Codice Civile, informando il *Contraente* dell'annullamento del contratto in caso di applicazione dell'art. 1892 del Codice Civile oppure del recesso dal medesimo in caso di applicazione dell'art. 1893 del Codice Civile; il *Contraente* deve restituire alla Società con raccomandata A.R. gli originali della Polizza, del certificato di assicurazione, del contrassegno e della *Carta verde* in suo possesso entro 15 giorni dal ricevimento della suddetta comunicazione.

Per l'assicurazione di Responsabilità Civile inoltre la Società eserciterà il diritto di rivalsa per le somme che abbia dovuto pagare a Terzi:

- per l'intera somma, in caso di applicazione dell'art. 1892 del Codice Civile;
- in proporzione della differenza fra il *Premio* convenuto e quello che sarebbe stato altrimenti determinato, in caso di applicazione dell'art. 1893 del Codice Civile.

b) COMUNICAZIONI IN CASO DI VARIAZIONE IN CORSO DI CONTRATTO

Il *Contraente* è tenuto a comunicare immediatamente alla Società ogni variazione intervenuta in corso di contratto dei dati dichiarati in sede di preventivazione e ricevuti nella Polizza, ivi compresi la variazione della residenza del *Contraente* e/o del *Proprietario* del veicolo (nel caso dei contratti di *leasing*, il *Locatario*); in assenza di tale comunicazione si applica l'art.1898 del Codice Civile.

Se il *Contraente* rende dichiarazioni e/o invia documenti che risultano inesatti o non veritieri si applicano le disposizioni di cui al punto a).

■ ART. 5 – MODALITÀ DI STIPULAZIONE DEL CONTRATTO

Premessa

Laddove di seguito si fa riferimento a “telefono cellulare” e “e-mail” si intendono i dati forniti dal *Proponente* in fase di preventivazione.

a) ELABORAZIONE DELLA PROPOSTA

La *Proposta* viene elaborata sulla base delle dichiarazioni rese dal *Proponente/Contraente* (di seguito *Contraente*) con riserva da parte della *Società* di effettuare verifiche preventive; tali dichiarazioni vengono fornite tramite il numero verde dedicato (800.066.800) o tramite la funzione di preventivazione presente sul sito internet della *Società* (www.dialogo.it). La *Proposta* sarà inviata esclusivamente al *Contraente* con le modalità da quest'ultimo richieste.

b) VERIFICA DEI DATI

Se il *Contraente* rileva inesattezze e/o omissioni nei dati riportati nella *Proposta*, deve segnalarle al Numero verde 800.066.800 prima di effettuare il pagamento.

A seguito di tale segnalazione, la *Società* invia al *Contraente* una nuova *Proposta*. Il *Contraente* può aderirvi pagando il *Premio* richiesto oppure rifiutarla: in questo caso può chiedere alla *Società* il rimborso del *Premio* eventualmente pagato

c) PAGAMENTO DEL PREMIO

Il *Premio* può essere corrisposto con bonifico bancario, bollettino di conto corrente postale precompilato o carta di credito. Le modalità di pagamento saranno comunicate al *Contraente* con la lettera di accompagnamento della *Proposta*.

d) INVIO DEI DOCUMENTI

Il *Contraente* deve inviare alla *Società* i documenti richiesti nella lettera di accompagnamento della *Proposta*.

In mancanza di uno dei documenti richiesti il contratto non può essere concluso, salvo quanto disposto in tema di *Attestazione* dalle Condizioni speciali relative alla garanzia di Responsabilità Civile.

I documenti inviati verranno presi in gestione nel tempo massimo di 1 giorno non festivo successivo all'invio; la *Società* valuterà tale documentazione e, in caso di documentazione insufficiente o incongruente, invierà un messaggio sul telefono cellulare o una e-mail per richiedere l'integrazione della documentazione.

La *Società* si riserva la facoltà di richiedere la spedizione a mezzo posta di quanto eventualmente anticipato per via telematica o di altra eventuale documentazione.

e) EMISSIONE DEL CONTRATTO

Al ricevimento della documentazione completa e corretta, la *Società* provvede ad emettere il contratto ed informa di ciò il *Contraente* mediante l'invio di un messaggio sul telefono cellulare o di una e-mail.

Contestualmente all'emissione del contratto la *Società* fornisce a mezzo telefax o e-mail una dichiarazione attestante l'assolvimento dell'obbligo di assicurazione in attesa del ricevimento dei documenti originali inviati a mezzo posta prioritaria.

f) PERIZIA PREVENTIVA

Prima della conclusione del contratto la *Società* si riserva il diritto, a sue spese, di sottoporre il veicolo da assicurare a perizia tecnica da parte di un suo incaricato.

■ ART. 6 – CONCLUSIONE DEL CONTRATTO

Prima di firmare il contratto, il *Contraente* deve verificare l'esattezza e la completezza dei dati riportati nella *Polizza*:

a) Se il *Contraente* rileva inesattezze e/o omissioni, deve segnalarle immediatamente e comunque non oltre 15 giorni dalla data di decorrenza del contratto alla *Società*; in questo caso la *Società* invierà al *Contraente*

una nuova *Proposta* con eventuale conguaglio del *Premio* e quindi procederà alla sostituzione del contratto. Il *Contraente* deve provvedere al pagamento dell'eventuale integrazione di *Premio* entro 15 giorni dalla data della richiesta; in alternativa può comunicare alla *Società* con raccomandata A.R. il proprio recesso dal contratto restituendo gli originali della *Polizza*, del certificato di assicurazione, del contrassegno e della *Carta verde* in suo possesso e la *Società*, entro 15 giorni da tale comunicazione, provvederà per la garanzia di Responsabilità Civile all'integrale restituzione del *Premio netto* pagato. Nel caso di assicurazione di Responsabilità Civile, in mancanza di pagamento dell'integrazione del *Premio* o di recesso dal contratto, la *Società* in caso di *Sinistro* eserciterà il diritto di rivalsa previsto dall'art. 2 – Esclusioni e rivalsa.

b) Se il *Contraente* non rileva errori e/o omissioni, entro 15 giorni dalla data di decorrenza del contratto deve restituire alla *Società* l'originale della *Polizza* di sua spettanza, completato con tutte le firme richieste.

■ ART. 7 – DIRITTO DI RECESSO

Il *Contraente* può recedere dall'assicurazione entro il 14° giorno dalla data di decorrenza della *Polizza* dandone comunicazione alla *Società* con raccomandata A.R., con la quale inoltre deve restituire in originale la *Polizza*, il certificato di assicurazione, il contrassegno e la *Carta verde*.

In questo caso la *Società* entro 15 giorni dalla data di ricevimento della comunicazione del recesso e dei documenti sopraindicati, rimborsa al *Contraente* l'intero *Premio netto* versato per la garanzia di Responsabilità Civile.

La *Società* a seguito della risoluzione del contratto rilascia l'appendice per diritto di recesso.

Il diritto di recesso non può essere esercitato nel caso in cui si sia verificato un sinistro entro il predetto termine di 14 giorni dalla decorrenza del contratto.

■ ART. 8 – DECORRENZA E DURATA DEL CONTRATTO

La garanzia è operante dalla data di decorrenza indicata nel contratto a condizione che il *Premio* sia stato pagato, altrimenti è operante dalla data di pagamento del *Premio* qualora essa sia successiva.

Il *Contraente* ha la facoltà di stabilire una data di decorrenza del contratto successiva a quella del giorno del pagamento del *Premio*.

La durata del contratto è annuale.

Il contratto viene stipulato senza tacito rinnovo, quindi l'assicurazione cessa alle ore 24 del giorno della scadenza del contratto stesso e non trova applicazione il periodo di *Mora* di cui all'art. 1901, 2° comma, del Codice Civile; tuttavia, nelle ipotesi in cui la *Società* invii al *Contraente* prima della scadenza del contratto accettati l'eventuale *Proposta* di rinnovo formulatagli dalla *Società* ai sensi dell'art. 9- *Proposta* di rinnovo che il *Contraente* accetta stipulando un nuovo contratto e pagandone il relativo *Premio*, la garanzia cesserà di avere effetto dalle ore 24 del quindicesimo giorno successivo alla predetta scadenza.

Per assicurare nuovamente con la *Società* il veicolo precedentemente assicurato con la medesima, il *Contraente* dovrà stipulare un nuovo contratto.

Si procederà alla stipulazione di un nuovo contratto anche quando il veicolo assicurato non cambi.

■ ART. 9 – PROPOSTA DI RINNOVO

La *Società* si riserva la facoltà di inviare al *Contraente*, prima della scadenza del contratto, una *Proposta* di rinnovo che il *Contraente* stesso è libero di accettare o meno. Nel caso in cui il *Contraente* intenda accettare la *Proposta* di rinnovo valgono le disposizioni di cui all'art. 5 – Modalità di stipulazione del contratto e dell'art. 6 – Conclusione del contratto.

La *Proposta* di rinnovo verrà elaborata per la medesima durata del contratto oggetto di rinnovo e con applicazione:

- delle Condizioni Contrattuali della *Società* in vigore al momento del rinnovo
- delle condizioni di *Premio* previste dalla *Società* al momento del rinnovo
- con riferimento alla garanzia di Responsabilità Civile, della classe di merito risultante dalla formula tariffaria e dall'eventuale Condizione speciale richiamata nella *Proposta* di rinnovo.

■ ART.10 – VARIAZIONI IN CORSO DI CONTRATTO

Valgono le disposizioni di cui all'art. 5 – Modalità di stipulazione del contratto.

Valgono altresì le disposizioni di cui all'art. 6 – Conclusione del contratto.

■ ART.11 – PERIODI DI OSSERVAZIONE DELLA SINISTROSITA'

Ai fini dell'applicazione delle maggiorazioni di *Premio* previste in presenza di *Sinistri* e delle regole evolutive previste dalle Condizioni speciali, sono da considerare i seguenti periodi di effettiva copertura:

1° periodo: inizia dal giorno di decorrenza della copertura assicurativa e termina *sessanta giorni* prima della scadenza dell'annualità assicurativa;

periodi successivi: inizia *sessanta giorni* prima della decorrenza contrattuale e termina *sessanta giorni* prima della scadenza dell'annualità assicurativa.

■ ART. 12 – TRASFERIMENTO DELLA PROPRIETÀ DEL VEICOLO

Il *Contraente* è tenuto a comunicare alla *Società* l'eventuale trasferimento di proprietà del veicolo, fornendone idonea documentazione.

In questi casi viene adottata una delle seguenti soluzioni:

a) SOSTITUZIONE CON ALTRO VEICOLO

L'alienante, previa distruzione del certificato di assicurazione, del *contrassegno* e della *Carta verde* relativi al veicolo alienato, può chiedere che il contratto sia reso valido per un altro veicolo di sua proprietà: in questo caso la *Società* procede all'eventuale conguaglio del *Premio* dell'annualità in corso sulla base della *Tariffa* in vigore sul contratto sostituito; la formula tariffaria e l'eventuale Condizione speciale in corso sul contratto sostituito si applicano anche su quello sostituito purché siano compatibili con la categoria di appartenenza del veicolo assicurato.

Le disposizioni del capoverso precedente si applicano anche nel caso in cui vi sia una documentata consegna del veicolo in conto vendita; **tale documentazione deve essere rilasciata da un operatore professionale del settore.**

Nel caso in cui il *Contraente* non provveda alla distruzione del certificato di assicurazione, del *contrassegno* e della *Carta verde* relativi al veicolo alienato, la *Società* eserciterà il diritto di rivalsa per l'intera somma che abbia dovuto pagare a *Terzi* per i *Sinistri* causati dal veicolo alienato successivamente alla data di sostituzione del contratto.

b) CESSIONE DEL CONTRATTO

Se il contratto relativo al veicolo alienato viene ceduto all'acquirente, il cedente **deve darne comunicazione alla *Società*, restituendole con raccomandata A.R. il certificato di assicurazione e la *Carta verde* relativi al veicolo alienato e fornendo tutte le indicazioni necessarie per il rilascio dei nuovi documenti assicurativi.**

Il cedente resta tenuto al pagamento dei *Premi* successivi fino al momento di detta comunicazione.

Il contratto ceduto si risolve alla sua naturale scadenza.

Per l'assicurazione dello stesso veicolo il cessionario dovrà stipulare un nuovo contratto: la *Società* pertanto non rilascerà l'*Attestazione*.

c) RISOLUZIONE DEL CONTRATTO

Se non si verifica quanto indicato alle precedenti lettere a) e b) il contratto si risolve. In tal caso il ***Contraente* deve darne comunicazione alla *Società* con raccomandata A.R., restituendole contestualmente il certificato di assicurazione, il *contrassegno* e la *Carta verde* in originale.**

La *Società* in questo caso rimborsa al *Contraente* la parte di *Premio netto* corrisposta e non usufruita in ragione di 1/360 del *Premio* annuo per ogni giorno di garanzia residua dal giorno dell'invio della **summenzionata comunicazione contenente la restituzione degli originali dei predetti documenti.** Farà fede il timbro postale di invio della raccomandata A.R.

Nel caso in cui il contratto sia sospeso e si abbia il trasferimento di proprietà del veicolo, il *Premio netto* corrisposto e non usufruito viene rimborsato in ragione di 1/360 del *Premio* annuo per ogni giorno di garanzia dalla data della sospensione.

Le disposizioni del presente punto si applicano anche nel caso di documentata consegna del veicolo in conto vendita, **purché seguita da trasferimento di proprietà del veicolo stesso;** in tal caso il ***Contraente* deve darne comunicazione alla *Società* con raccomandata A.R., restituendole contestualmente il certificato di assicurazione, il *contrassegno* e la *Carta verde* in originale.** La *Società* in questo caso rimborsa al *Contraente* la parte di *Premio netto* corrisposta e non usufruita in ragione di 1/360 del *Premio* annuo per ogni giorno di garanzia residua dal giorno in cui riceve la comunicazione (o in caso di contratto sospeso dal momento della sospensione) **contenente la restituzione degli originali dei predetti documenti.** Farà fede il timbro postale di invio della raccomandata A.R.

■ ART. 13 – SOSPENSIONE IN CORSO DI CONTRATTO

La sospensione in corso di contratto può essere chiesta solo a condizione che il *Contraente*, ove non vi abbia già provveduto, invii tutti i documenti richiesti dalla *Società* al momento della stipulazione del contratto (Art. 5 – Modalità di stipulazione del contratto) e restituisca alla stessa l'originale di polizza di spettanza di quest'ultima completo di tutte le firme (Art. 6 – Conclusione del contratto).

Qualora il *Contraente* intenda sospendere la garanzia in corso di contratto, è tenuto a comunicarlo per iscritto con raccomandata A.R. alla *Società* restituendole il certificato di assicurazione, il *contrassegno* e la *Carta verde* in originale. La sospensione decorre dalle ore 24 del giorno di spedizione della raccomandata; la *Società* rilascia un'appendice che deve essere sottoscritta dal *Contraente*.

Decorsi 360 giorni dalla sospensione senza che il *Contraente* abbia richiesto la riattivazione della garanzia il contratto si risolve: qualora entro 12 mesi da tale data si abbia il trasferimento di proprietà, la consegna in conto vendita (seguita da documentato trasferimento di proprietà), la distruzione, la demolizione o l'esportazione definitiva del veicolo, il *Premio netto* corrisposto e non usufruito viene rimborsato in ragione di 1/360 del *Premio* annuo per ogni giorno di garanzia dalla data della sospensione.

Al momento della sospensione il *Contraente* è tenuto alla corresponsione di un *Diritto di Sospensione* pari ad euro 30,00 al lordo delle imposte e/o oneri di Legge; il predetto importo rimane comunque acquisito dalla *Società*.

La sospensione è consentita per un massimo di due volte nel periodo di validità del contratto.

ESCLUSIONI

Non è consentita la sospensione nei seguenti casi:

- furto del veicolo;
- per i contratti ceduti all'acquirente del veicolo venduto;
- per quadricicli e motoveicoli.

RIATTIVAZIONE DEL CONTRATTO

La riattivazione del contratto deve essere chiesta alla *Società*; all'atto della riattivazione il *Premio* viene determinato dalla *Società* sulla base della *Tariffa* in vigore sul contratto sospeso.

La riattivazione è possibile sia sullo stesso veicolo che su di un altro veicolo, purché, in quest'ultimo caso:

- il precedente veicolo sia stato alienato, consegnato in conto vendita, demolito, distrutto od esportato definitivamente;
- il *Proprietario* assicurato (nel caso dei contratti di *leasing*, il *Locatario*) sia lo stesso.

Tali circostanze devono essere comprovate da idonea documentazione.

La formula tariffaria e l'eventuale Condizione speciale in corso sul contratto sospeso sono confermate all'atto della riattivazione purché siano compatibili con la categoria di appartenenza del veicolo assicurato.

Riattivazione dopo un periodo di sospensione inferiore a 30 giorni
Nel caso in cui la sospensione abbia avuto durata inferiore a 30 giorni le scadenze delle eventuali rate e dell'annualità del contratto sospeso non vengono modificate ed il Premio pagato e non goduto relativo al periodo della sospensione rimane acquisito alla Società; il *Periodo di osservazione* non subisce interruzioni.

Riattivazione dopo un periodo di sospensione pari o superiore a 30 giorni

Qualora la sospensione abbia avuto una durata pari o superiore a 30 giorni, sia le scadenze delle eventuali rate intermedie che la scadenza annuale del contratto vengono prorogate per un periodo uguale a quello della sospensione; sul *Premio* relativo al periodo di tempo intercorrente dalla riattivazione alla nuova scadenza del contratto si imputa, a favore del *Contraente*, il *Premio* pagato e non goduto.

Il *Periodo di osservazione* rimane sospeso per tutta la durata della sospensione e riprende a decorrere dal momento della riattivazione della garanzia.

La *Società* tuttavia tiene conto, ai fini dell'applicazione delle maggiorazioni di *Premio* e delle regole evolutive previste dalle Condizioni speciali, dei *Sinistri* eventualmente liquidati durante la sospensione.

■ ART. 14 – CESSAZIONE DI RISCHIO PER DISTRUZIONE O DEMOLIZIONE OD ESPORTAZIONE DEFINITIVA DEL VEICOLO

Nel caso di cessazione di *Rischio* a causa di distruzione o demolizione od esportazione definitiva del veicolo assicurato, il *Contraente* deve darne comunicazione con raccomandata A.R. alla *Società* restituendole il certificato di assicurazione, il *contrassegno* e la *Carta verde* in originale relativi al veicolo stesso.

Il *Contraente* deve inoltre trasmettere alla *Società*:

- in caso di distruzione od esportazione definitiva del veicolo, la documentazione certificante la restituzione della carta di circolazione e delle targhe di immatricolazione;
- in caso di demolizione, copia del certificato attestante l'avvenuta consegna del veicolo ad uno degli Enti designati dalle norme in vigore.

Il *Contraente* può scegliere una delle seguenti soluzioni a condizione che, ove non vi abbia già provveduto, invii tutti i documenti richiesti dalla *Società* al momento della stipulazione del contratto (Art. 5 – Modalità di stipulazione del contratto) e restituisca alla stessa l'originale di polizza di spettanza di quest'ultima completo di tutte le firme (Art. 6 – Conclusione del contratto):

a) SOSTITUZIONE CON ALTRO VEICOLO

Il contratto viene reso valido per un altro veicolo appartenente al *Proprietario* del veicolo distrutto, demolito od esportato.

La *Società* procede all'eventuale conguaglio del *Premio* dell'annualità in corso sulla base della *Tariffa* in vigore sul contratto sostituito.

La formula tariffaria e l'eventuale Condizione speciale in corso sul contratto sostituito si applicano anche su quello sostituito purché siano compatibili con la categoria di appartenenza del veicolo assicurato.

b) RISOLUZIONE DEL CONTRATTO

Il contratto si risolve e la *Società* rimborsa al *Contraente* la parte di *Premio netto* corrisposta e non usufruita in ragione di 1/360 del *Premio* annuo per ogni giorno di garanzia residua dal giorno dell'invio della su menzionata comunicazione contenente la restituzione degli originali dei predetti documenti. Farà fede il timbro postale di invio della raccomandata A.R..

Qualora certificato di assicurazione/contrassegno/Carta verde siano andati distrutti con il veicolo, ai fini della quantificazione del rimborso si considerano i giorni di garanzia residua dalla data di restituzione della carta di circolazione e delle targhe di immatricolazione.

Nel caso in cui il contratto sia sospeso e si abbia la distruzione, la demolizione o l'esportazione definitiva del veicolo, il *Premio netto* corrisposto e non usufruito viene rimborsato in ragione di 1/360 del *Premio* annuo per ogni giorno di garanzia residua dalla data della sospensione.

■ ART. 15 – RISOLUZIONE DEL CONTRATTO PER FURTO, RAPINA O APPROPRIAZIONE INDEBITA DEL VEICOLO

Ai sensi del *Codice* in caso di furto, rapina o appropriazione indebita, del veicolo il contratto si risolve a partire dal giorno successivo alla denuncia presentata all'Autorità di pubblica sicurezza e la *Società* rimborsa al *Contraente* la parte di *Premio netto* corrisposta e non usufruita in ragione di 1/360 del *Premio* annuo per ogni giorno di garanzia residua.

Il *Contraente* deve dare notizia del furto telefonicamente al Call Center Sinistri – Numero verde 800.182.503 e deve inviare alla Società con raccomandata A.R. copia della denuncia di furto presentata all'Autorità competente, restituendo, se ancora in suo possesso, il certificato di assicurazione, il contrassegno e la Carta Verde.

Nel caso in cui il contratto sia sospeso il *Premio netto* corrisposto e non usufruito viene rimborsato in ragione di 1/360 del *Premio* annuo per ogni giorno di garanzia dalla data della sospensione.

■ ART. 16 – ATTESTAZIONE DELLO STATO DI RISCHIO

La *Società* rilascia al *Contraente* almeno trenta giorni prima della scadenza del contratto un'Attestazione contenente:

- la denominazione dell'Impresa di assicurazione;
- il nome del *Contraente*, se persona fisica, o la denominazione della ditta oppure la denominazione sociale se persona giuridica;
- il numero del contratto di assicurazione;
- la formula tariffaria in base alla quale è stato stipulato il contratto;
- la data di scadenza del contratto per il quale l'Attestazione viene rilasciata;
- i dati della targa di riconoscimento e, quando questa non sia prescritta, i dati di identificazione del telaio o del motore del veicolo per la cui circolazione il contratto è stato stipulato;
- il numero dei *Sinistri* pagati con *Responsabilità principale* o con *Responsabilità paritaria* eventualmente verificatisi nel corso degli ultimi cinque anni;
- il numero e gli importi delle *Franchigie* formalmente richieste all'Assicurato e da questi non corrisposte;
- la firma dell'Assicuratore.

Nel caso di stipula di *Polizza* ai sensi e per gli effetti di cui all'articolo 134, comma 4-bis, del *Codice*, l'Attestazione contiene l'indicazione di tale circostanza. Tale indicazione viene mantenuta anche nelle *Attestazioni* successive alla prima.

Nel caso che il contratto sia stato stipulato sulla base di clausole Bonus/Malus che prevedano, alla scadenza annuale, la variazione in aumento o in diminuzione del *Premio* applicato all'atto della stipulazione in relazione al verificarsi o meno di *Sinistri* nel corso del *Periodo di osservazione* vengono indicati:

- la classe di merito di provenienza e quella di assegnazione del contratto per l'annualità successiva;

- la classe di merito di assegnazione del contratto per l'annualità successiva determinata secondo le indicazioni contenute nel Regolamento ISVAP n° 4 del 9 agosto 2006 (Classe di Conversione Universale o CU);
- i **Sinistri** pagati con **Responsabilità principale** o con **Responsabilità paritaria** nel **Periodo di osservazione** considerato con la relativa percentuale di responsabilità.

E'legittimato al ritiro dell'Attestazione oltre al **Contraente** anche il **Proprietario** (o il **Locatario** nel caso dei contratti di *leasing* o l'acquirente con patto di riservato dominio o l'usufruttuario) del veicolo, se persona diversa dal **Contraente**. In caso di risoluzione del contratto per furto, esportazione definitiva all'estero, documentata consegna in conto vendita, distruzione, demolizione o trasferimento della proprietà del veicolo la **Società** rilascia al **Contraente** l'Attestazione relativa all'annualità in corso qualora il **Periodo di osservazione** risulti concluso.

La Società non rilascia l'Attestazione nel caso di:

- **contratti sospesi, qualora il Periodo di osservazione non risulti concluso;**
- **contratti che abbiano avuto efficacia inferiore ad un anno;**
- **contratti annullati o risolti anticipatamente rispetto alla scadenza annuale, fatto salvo quanto sopra previsto per i casi di furto, esportazione definitiva all'estero, documentata consegna in conto vendita, distruzione, demolizione o trasferimento della proprietà del veicolo;**
- **cessione del contratto per trasferimento della proprietà del veicolo assicurato.**

Validità dell'Attestazione

Il periodo di validità dell'Attestazione è pari a dodici mesi a decorrere dalla data di scadenza del contratto. La validità dell'Attestazione è posticipata fino ad un massimo di cinque anni dalla scadenza del contratto a cui si riferisce a condizione che il **Contraente** dichiarerà, ai sensi e per gli effetti degli articoli 1892, 1893 e 1894 del Codice Civile, che il veicolo non ha circolato nel periodo di tempo successivo alla data di scadenza di tale contratto.

In caso di Polizza sospesa la validità dell'ultima Attestazione conseguita è posticipata fino ad un massimo di cinque anni dalla scadenza del contratto a cui si riferisce a condizione che il **Contraente** dichiarerà, ai sensi e per gli effetti degli articoli 1892, 1893 e 1894 del Codice Civile, che il veicolo non ha circolato nel periodo di tempo successivo alla data di sospensione di tale contratto.

Qualora il veicolo indicato nell'Attestazione sia stato oggetto di furto/rapina/appropriazione indebita, esportazione definitiva all'estero, consegna in conto vendita, distruzione, demolizione o trasferimento della proprietà la validità dell'Attestazione stessa è pari ad un massimo di cinque anni dalla data di scadenza del contratto per il quale quest'ultima è stata rilasciata.

In ogni caso qualora siano decorsi più di cinque anni l'Attestazione non è più valida.

■ ART. 17 – SOSTITUZIONE DEL CERTIFICATO DI ASSICURAZIONE E DEL CONTRASSEGNO – DUPLICATO DI POLIZZA

Qualora si debba procedere alla sostituzione del certificato di assicurazione o del contrassegno, il **Contraente** deve darne comunicazione alla **Società** provvedendo alla restituzione con raccomandata A.R. di quelli da sostituire e provvedendo all'eventuale conguaglio del **Premio**.

Nel caso in cui il certificato di assicurazione o il contrassegno si siano accidentalmente deteriorati o comunque siano venuti a mancare per causa giustificata, la **Società** rilascia un duplicato su richiesta del **Contraente** ed a sue spese e previa presentazione e restituzione dell'originale.

Se la perdita del certificato di assicurazione o del contrassegno sia dovuta a sottrazione, distruzione o a smarrimento il **Contraente** deve inviare alla **Società** la copia della denuncia di furto o di smarrimento presentata alla competente Autorità.

In caso di richiesta di duplicato o copia della **Polizza** ai sensi dell'articolo 1888 del Codice Civile, la **Società** rilascia un duplicato o una copia su richiesta ed a spese dell'**Assicurato**. Se la perdita della polizza sia dovuta a sottrazione, distruzione od a smarrimento, l'**Assicurato** deve dare la prova di avere denunciato il fatto alla competente Autorità.

■ ART. 18 – SOSTITUZIONE DELLA POLIZZA

Il **Contraente** è tenuto alla corresponsione di un **Diritto di Sostituzione** pari a 10,00 euro al lordo delle imposte e/o oneri di Legge in tutti i casi di sostituzione della **Polizza**; il predetto importo rimane comunque acquisito dalla **Società**. Il **Diritto di Sostituzione** non è dovuto se la sostituzione della **Polizza** derivi da:

- trasferimento della proprietà del veicolo sostituito;
- errore non imputabile al **Contraente**;
- riattivazione del contratto sospeso sia sullo stesso che su un veicolo diverso
- inesattezze e/o omissioni rilevate dal **Contraente** ai sensi dell'art. 6 - Conclusione del contratto, lettera a).

■ ART. 19 – DENUNCIA DEI SINISTRI - RICHIESTA DI RISARCIMENTO DANNI AI SENSI DEGLI ARTICOLI 149 E 150 DEL CODICE

L'**Assicurato** deve dare avviso del **Sinistro** entro tre giorni lavorativi da quello in cui esso si è verificato o ne è venuto a conoscenza, telefonando al Numero Verde 800.182.503 del **Call Center Sinistri** e fornendo tutte le informazioni in merito alle modalità di accadimento del medesimo.

Successivamente, l'**Assicurato** deve spedire con raccomandata A.R. al centro di liquidazione incaricato dalla **Società** di trattare il danno la **Denuncia del Sinistro** da lui sottoscritta e redatta secondo le indicazioni fornite dal **Call Center**.

La **Denuncia** deve essere redatta sul modulo "Constatazione amichevole di incidente – Denuncia di Sinistro" fornito dalla **Società**, conforme a quello approvato con Regolamento ISVAP n° 13 del 6/2/2008.

La **Denuncia** deve in ogni caso contenere l'indicazione di tutti i dati relativi alla **Polizza** ed al **Sinistro** e ad essa devono far seguito, nel più breve tempo possibile, le notizie, i documenti e gli atti giudiziari relativi al **Sinistro** stesso.

Il mancato rispetto dei tempi e delle modalità di presentazione della **Denuncia** del **Sinistro** come sopra indicati può comportare per la **Società** gravi pregiudizi economici e per questo la stessa si riserva ogni azione per il risarcimento dei danni eventualmente subiti dalla mancata, tardiva o incompleta **Denuncia** del **Sinistro**, ai sensi dell'articolo 1915 del Codice Civile.

Qualora trovi applicazione la procedura di risarcimento diretto ai sensi degli articoli 149 e 150 del Codice la richiesta di risarcimento è presentata con lettera raccomandata -con avviso di ricevimento o con consegna a mano- telegramma o fax. E'esclusa la presentazione in via telematica.

■ ART. 20 – GESTIONE DELLE VERTENZE

La **Società** assume, fino a quando ne ha interesse, a nome dell'**Assicurato**, la gestione stragiudiziale e giudiziale delle vertenze in qualunque sede nella quale si discuta del risarcimento del danno, designando, ove occorra, legali o tecnici. Ha altresì facoltà di provvedere per la difesa dell'**Assicurato** in sede penale, sino all'atto della tacitazione dei danneggiati.

La **Società** non riconosce le spese sostenute dall'**Assicurato** per i legali o tecnici che non siano da essa designati e non risponde di multe od ammende né delle spese di giustizia penali.

L'**Assicurato** è tenuto a comparire personalmente in giudizio qualora le leggi vigenti lo prevedano o qualora la **Società** lo richieda espressamente.

■ ART. 21 – COMPETENZA TERRITORIALE

Per le controversie nascenti dal presente contratto e riguardanti un consumatore, così come definito dall'articolo 3 del Decreto Legislativo 6/9/2005 n° 206 (Codice al Consumo), è competente esclusivamente l'Autorità Giudiziaria ove il medesimo ha la residenza o il domicilio.

Negli altri casi è competente, a scelta della parte attrice, l'Autorità Giudiziaria del luogo di residenza o sede legale del convenuto ovvero quella ove ha sede legale la Società.

■ ART. 22 – IMPOSTE E TASSE

Le imposte, le tasse e tutti gli altri oneri stabiliti per Legge, presenti e futuri, relativi al *Premio*, al contratto ed agli atti da esso dipendenti sono a carico del *Contraente* anche se il pagamento ne sia stato anticipato dalla *Società*.

■ ART. 23 – RINVIO ALLE NORME DI LEGGE

Per quanto non regolato dal presente contratto valgono le norme legislative e regolamentari vigenti.

■ ART. 24 – CLAUSOLE DI VINCOLO

Clausola valida per veicoli locati in "Leasing"

1) Pagamento del Premio per un periodo di copertura inferiore a quello del contratto di leasing

La *Polizza* è vincolata, fino alla data – in essa indicata – di scadenza del vincolo a favore dell'Ente Vincolatario che è intestatario del veicolo concesso in *leasing* al *Contraente*; pertanto la *Società* si impegna nei confronti dell'Ente Vincolatario stesso:

- a) a non consentire alcuna riduzione o sospensione delle garanzie prestate se non con il consenso scritto dell'Ente Vincolatario;
- b) a comunicare all'Ente Vincolatario ogni *Sinistro* in cui sia stato coinvolto il veicolo indicato in *Polizza* entro 15 giorni dal ricevimento della relativa *Denuncia*;
- c) a comunicare all'Ente Vincolatario con lettera raccomandata qualsiasi ritardo nel pagamento del *Premio* di assicurazione scaduto.

In caso di *Sinistro* che cagioni danni al veicolo assicurato riconducibili alle garanzie prestate, l'indennizzo verrà corrisposto all'Ente Vincolatario nella sua qualità di *Proprietario* di detto veicolo, e pertanto da esso verrà sottoscritta la relativa quietanza liberatoria.

Fino alla data di scadenza del vincolo indicata in *Polizza* il *Contraente* potrà avvalersi della facoltà di sospendere il contratto, prevista dalle Condizioni che regolano l'assicurazione, solo con il consenso scritto dell'Ente Vincolatario.

Clausola valida per veicoli venduti ratealmente con ipoteca legale o con patto di riservato dominio a favore dell'Ente finanziatore

2) Pagamento del Premio per un periodo di copertura inferiore a quello del contratto di vendita rateale

La *Polizza* è vincolata, fino alla data – in essa indicata – di scadenza del vincolo, a favore dell'Ente Vincolatario e pertanto la *Società* si obbliga, per la durata della *Polizza* stessa:

- a) a non consentire alcuna riduzione o sospensione delle garanzie prestate con il presente contratto se non con il consenso scritto dell'Ente Vincolatario;
- b) a comunicare all'Ente Vincolatario ogni *Sinistro* in cui sia stato coinvolto il veicolo indicato in *Polizza* entro 15 giorni dal ricevimento della relativa *Denuncia*;
- c) a comunicare all'Ente Vincolatario con lettera raccomandata qualsiasi ritardo nel pagamento del *Premio* di assicurazione scaduto;
- d) a non pagare, in caso di *Sinistro* che cagioni danni al veicolo assicurato riconducibili alle garanzie prestate, l'indennizzo senza il consenso scritto dell'Ente Vincolatario e, fino alla concorrenza del residuo suo credito rateale, a versare a quest'ultimo l'indennità liquidata contro quietanza liberatoria al cui rilascio l'Ente Vincolatario è fin d'ora autorizzato dal *Contraente*.

Fino alla data di scadenza del vincolo indicata in *Polizza* il *Contraente* potrà avvalersi della facoltà di sospendere il contratto, prevista dalle Condizioni che regolano l'assicurazione, solo con il consenso scritto dell'Ente Vincolatario.

■ ART. 25 – CONDIZIONI AGGIUNTIVE PER LA COPERTURA DI RISCHI NON COMPRESI NELL'ASSICURAZIONE OBBLIGATORIA PER LA RESPONSABILITÀ CIVILE

(Valide solo se espressamente richiamate nella scheda di Polizza)

M) Responsabilità civile per fatto dei figli minori

La *Società* assicura, fino alla concorrenza per capitali, interessi e spese di € 775.000 per *Sinistro*, la responsabilità civile ai sensi dell'articolo 2048, 1° comma, del Codice Civile, derivante all'Assicurato dalla circolazione del veicolo indicato in *Polizza* per i danni involontariamente cagionati a terzi da fatto illecito commesso da:

- figli minori non emancipati;
- persone soggette a tutela dell'Assicurato stesso e con lui conviventi.

La garanzia opera a condizione che la circolazione avvenga contro la volontà dell'Assicurato.

La garanzia è prestata in base alle Condizioni di Assicurazione previste dalla *Società* per la Responsabilità Civile obbligatoria.

■ SEZIONE "A": Condizione speciale di assicurazione relativa alla garanzia di Responsabilità civile "H) Bonus/Malus "DUE RUOTE" per quadricicli ed altri ciclomotori e motoveicoli

(Valida soltanto per le categorie di veicoli indicate dalle Tariffe e, in ogni caso, operante solo se espressamente richiamata nella scheda di Polizza)

A.1 PREMESSA

La presente assicurazione è stipulata nella formula Bonus/Malus, che prevede riduzioni o maggiorazioni di *Premio*, rispettivamente, in assenza od in presenza di *Sinistri* nei *Periodi di osservazione* e che si articola in diciotto classi di appartenenza corrispondenti ciascuna a livelli di *Premio* decrescenti o crescenti, determinati secondo la tabella 1:

TABELLA 1 – CLASSI DI MERITO

Classi di merito	Coefficienti di determinazione del Premio
1	0,477
2	0,494
3	0,512
4	0,531
5	0,550
6	0,569
7	0,598
8	0,637
9	0,693
10	0,755
11	0,821
12	0,900
13	1,000
14	1,354
15	1,980
16	2,569
17	3,129
18	3,706

La classe di assegnazione viene determinata sulla base dei criteri indicati ai punti seguenti.

A.2 VEICOLO ASSICURATO PER LA PRIMA VOLTA

A.2.1 DOPO L'ACQUISTO

Se il contratto è relativo a :

- ciclomotore/quadrifoglio leggero assicurato per la prima volta dopo l'acquisto o un passaggio di proprietà;
- motoveicolo/quadrifoglio assicurato per la prima volta dopo la prima immatricolazione o dopo una vettura; è assegnato alla classe di merito 14.

Qualora il *Contraente* consegni un'Attestazione in corso di validità, il *Proprietario* (nel caso dei contratti di *Leasing*, il *Locatario*) -persona fisica- del veicolo o un suo *Famigliare convivente*, potrà usufruire per il nuovo veicolo della medesima tipologia, di sua proprietà o a lui locato:

- della classe di merito risultante dall'Attestazione rilasciata dalla *Società* e relativa ad un contratto in corso con formula tariffaria Bonus/Malus "Due Ruote";
- della classe di merito CU risultante dall'Attestazione rilasciata da un'altra Impresa o dalla *Società* con formula tariffaria diversa dal Bonus/Malus "Due Ruote".

Il *Contraente* è tenuto a consegnare alla *Società* copia del certificato di circolazione per ciclomotori/quadrifogli leggeri, copia della carta di circolazione e del relativo foglio complementare o certificato di proprietà per i motoveicoli/quadrifogli ovvero copia dell'appendice di cessione del contratto precedente.

In mancanza di consegna di tali documenti, il contratto viene assegnato alla classe di merito 18.

A.2.2 IN SOSTITUZIONE DI UN ALTRO CICLOMOTORE/QUADRIFOLIO LEGGERO/MOTOVEICOLO CHE SIA STATA OGGETTO DI FURTO, ESPORTAZIONE DEFINITIVA ALL'ESTERO, CONSEGNA IN CONTO VENDITA, DISTRUZIONE, DEMOLIZIONE O TRASFERIMENTO DELLA PROPRIETÀ

In caso di anticipata risoluzione del contratto per furto, esportazione definitiva all'estero, documentata consegna in conto vendita, distruzione, demolizione o trasferimento di proprietà di un ciclomotore/quadrifoglio leggero/motoveicolo che venga sostituito da un altro ciclomotore/quadrifoglio leggero/motoveicolo di nuova proprietà della medesima tipologia, o qualora tali eventi avvengano successivamente alla scadenza del rapporto contrattuale - a patto che anche in tal caso il veicolo venga sostituito da un altro veicolo di nuova proprietà e della stessa tipologia - si procede come segue purché l'Attestazione sia scaduta da meno di cinque anni:

- nel caso di ciclomotore/quadrifoglio leggero/motoveicolo precedentemente assicurato con la *Società* con formula tariffaria Bonus/Malus "Due Ruote", il contratto verrà assegnato alla classe di merito di assegnazione DIALOGO risultante dalla relativa Attestazione;
- nel caso di ciclomotore/quadrifoglio leggero/motoveicolo precedentemente assicurato con la *Società* con una formula tariffaria diversa oppure presso un'altra Impresa, il contratto verrà assegnato alla classe di merito CU risultante dall'Attestazione del veicolo precedente.

Queste disposizioni si applicano sempreché l'Attestazione sia in corso di validità e il *Proprietario* del nuovo veicolo (nel caso dei contratti di *leasing*, il *Locatario*) sia lo stesso o un suo *Famigliare convivente*.

Il *Contraente* è tenuto a consegnare a seconda dei casi:

- l'Attestazione del precedente veicolo nel caso in cui il contratto fosse in corso con un'altra Impresa;
- copia della *Denuncia* di furto rilasciata dalle competenti Autorità;
- copia della documentazione comprovante l'esportazione definitiva all'estero, la consegna in conto vendita, la distruzione, la demolizione o il trasferimento della proprietà del veicolo;
- copia del precedente contratto assicurativo;
- copia del certificato di circolazione per ciclomotori/quadrifogli leggeri;
- copia della carta di circolazione e relativo foglio complementare o certificato di proprietà per i motoveicoli.

A.3 VEICOLO GIÀ ASSICURATO

A.3.1 PRESSO DIALOGO CON LA FORMULA TARIFFARIA BONUS/MALUS "DUE RUOTE"

Se il contratto si riferisce ad un veicolo già assicurato presso la *Società* con la formula Tariffaria Bonus/Malus "Due Ruote", la classe di merito di assegnazione è quella risultante dall'Attestazione rilasciata dalla *Società* stessa.

A.3.2 PRESSO ALTRA IMPRESA O PRESSO DIALOGO CON FORMULA TARIFFARIA DIVERSA DAL BONUS/MALUS "DUE RUOTE"

Il *Contraente* è tenuto a consegnare alla *Società* l'originale dell'Attestazione rilasciata dal precedente Assicuratore nel caso in cui il contratto fosse in corso presso un'altra Impresa.

Per i ciclomotori /quadrifogli leggeri/motoveicoli già assicurati presso la *Società* in una formula diversa dal Bonus/Malus "Due Ruote" oppure presso altra Impresa, il contratto è assegnato alla classe di merito di assegnazione CU risultante dall'ultima Attestazione conseguita.

A.3.3 ATTESTAZIONE MANCANTE

Se per la stipulazione del contratto la precedente Attestazione è stata inviata via fax, il *Contraente* è tenuto a consegnare alla *Società* l'originale entro 15 giorni dalla data di decorrenza del contratto.

In mancanza di consegna di tale documento, la *Società* procede all'assegnazione del contratto alla classe di merito 18 e chiede al *Contraente* la relativa integrazione di Premio. Entro 15 giorni dalla data della richiesta il *Contraente* deve provvedere al pagamento; in alternativa può comunicare alla *Società* con raccomandata A.R. il proprio recesso dal contratto, restituendo gli originali della Polizza, del certificato di assicurazione, del contrassegno e della Carta verde in suo possesso e la *Società* gli restituisce il Premio netto pagato entro 15 giorni dalla comunicazione del recesso.

In mancanza di pagamento dell'integrazione del Premio o di recesso dal contratto, la *Società* in caso di Sinistro eserciterà il diritto di rivalsa previsto dall'art. 2 - Esclusioni e rivalsa, delle Condizioni generali di assicurazione valide per la garanzia di Responsabilità Civile.

A.3.4 ATTESTAZIONE CONSEGNATA SUCCESSIVAMENTE ALLA STIPULAZIONE DEL CONTRATTO

L'assegnazione alla classe di merito 18 è soggetta a revisione sulla base delle risultanze dell'Attestazione che sia consegnata in originale in data successiva a quella della stipulazione del contratto, purché ciò avvenga non oltre tre mesi da quest'ultima data. L'eventuale differenza di Premio risultante a credito del *Contraente* viene rimborsata dalla *Società* entro la data di scadenza del contratto o, nel caso di successiva stipulazione di un nuovo contratto per il medesimo veicolo assicurato con il contratto scaduto, viene conteggiata sull'ammontare del relativo Premio.

A.3.5 DICHIARAZIONE ESTERA

Nel caso in cui il contratto si riferisca a veicolo già assicurato all'estero, il contratto stesso è assegnato alla classe di merito 14, a meno che il *Contraente* consegni una dichiarazione rilasciata dal precedente Assicuratore estero che consenta l'assegnazione ad una delle classi di bonus per mancanza di sinistri nelle annualità immediatamente precedenti alla stipulazione del nuovo contratto. Tale dichiarazione può essere utilizzata, anche per un nuovo veicolo della stessa tipologia del precedente, negli stessi casi previsti per l'Attestazione.

A.3.6 VEICOLO ASSICURATO CON CONTRATTO DI DURATA INFERIORE ALL'ANNO

Il *Contraente* deve consegnare copia del precedente contratto di durata inferiore all'anno nel caso in cui sia stato stipulato presso un'altra Impresa.

Nel caso in cui il veicolo fosse già assicurato con contratto di durata inferiore all'anno (di seguito indicato come "temporaneo") si applicano le seguenti disposizioni:

- qualora il contratto temporaneo precedente sia stato stipulato con la *Società* il nuovo contratto è assegnato alla classe

di merito di quello precedente, se era in corso con formula tariffaria Bonus/Malus "Due Ruote", ovvero alla classe di merito 14, se era in corso con formula tariffaria diversa;

- qualora il contratto temporaneo precedente sia stato stipulato presso un'altra Impresa, il nuovo contratto viene assegnato alla classe di merito 18.

Se il precedente contratto di durata inferiore ad un anno è cessato da più di dodici mesi, e purché la stipulazione del nuovo contratto avvenga entro cinque anni dalla sua scadenza, si applica quanto è previsto al capoverso precedente qualora il **Contraente** dichiari, ai sensi e per gli effetti degli articoli 1892, 1893 e 1894 del Codice Civile, che il veicolo non ha circolato nel periodo di tempo successivo alla cessazione.

In assenza di tale dichiarazione, della copia del precedente contratto temporaneo, o qualora siano trascorsi più di cinque anni dalla scadenza del precedente contratto, il nuovo contratto viene assegnato alla classe di merito 18.

A.3.7 VEICOLO GIÀ ASSICURATO PRESSO IMPRESA POSTA IN LIQUIDAZIONE COATTA AMMINISTRATIVA

Qualora il contratto precedente sia stato stipulato presso un'Impresa alla quale sia stata vietata l'assunzione di nuovi affari o che sia stata posta in liquidazione coatta amministrativa il **Contraente** deve provare di aver fatto richiesta dell'attestazione all'Impresa o al Commissario Liquidatore e deve dichiarare, ai sensi e per gli effetti degli articoli 1892, 1893 e 1894 del Codice Civile, gli elementi che sarebbero stati indicati nell'Attestazione ove fosse stata rilasciata; il contratto è assegnato alla classe di pertinenza sulla base di tale dichiarazione. **In mancanza di consegna di tale dichiarazione, il contratto viene assegnato alla classe di merito 18.**

A.3.8 ATTESTAZIONE RELATIVA AD UN CONTRATTO SCADUTO DA PIÙ DI DODICI MESI

Qualora l'Attestazione è scaduta da più di dodici mesi il contratto è assegnato alla classe di merito 18.

La classe 18 viene applicata anche qualora il contratto precedente sia scaduto da più di dodici mesi **salvo che il Contraente dichiari, ai sensi e per gli effetti degli articoli 1892, 1893 e 1894 del Codice Civile**, che il veicolo non ha circolato nel periodo di tempo successivo alla data di scadenza di tale contratto.

In presenza di tale dichiarazione, il nuovo contratto è assegnato:

- alla classe di assegnazione indicata sull'Attestazione rilasciata dalla Società e relativa ad un contratto in corso con formula tariffaria Bonus/Malus "Due Ruote";
- alla classe di assegnazione CU se l'Attestazione è stata rilasciata da una diversa Impresa ovvero il contratto era in corso presso la Società con una formula tariffaria diversa dal Bonus/Malus "Due Ruote".

A.4 REGOLE EVOLUTIVE

Alla scadenza annuale il contratto è assegnato alla classe di merito di pertinenza in base alla Tabella 2 riportata di seguito, a seconda che la Società abbia o meno effettuato, nel *Periodo di osservazione* o in periodo precedenti, pagamenti a seguito di *Sinistri* con *Responsabilità principale*. Si terrà conto inoltre dei *Sinistri* con *Responsabilità paritaria* pagati, prendendo come riferimento l'ultimo quinquennio di osservazione della sinistrosità pregressa, qualora la percentuale di responsabilità "cumulata" sia pari ad almeno il 51%.

Nel caso di pagamenti a titolo parziale, con conseguente applicazione della penalizzazione, i successivi pagamenti - riferiti allo stesso *Sinistro* - non determinano l'applicazione del malus. In mancanza di pagamento, anche parziale, di danni - anche in presenza di *Denuncia di Sinistro* o di richiesta di risarcimento - il contratto è considerato immune da *Sinistri* agli effetti dell'applicazione della predetta Tabella 2.

TABELLA 2 - REGOLE EVOLUTIVE

Classe di merito di provenienza	Classe di merito di assegnazione in base a:				
	- numero di <i>Sinistri</i> con <i>Responsabilità principale</i> pagati e - numero di volte in cui la <i>Responsabilità paritaria</i> "cumulata" per i <i>Sinistri</i> pagati ha raggiunto almeno il 51%				
	0	1	2	3	4 o più
1	1	3	6	9	12
2	1	4	7	10	13
3	2	5	8	11	14
4	3	6	9	12	15
5	4	7	10	13	16
6	5	8	11	14	17
7	6	9	12	15	18
8	7	10	13	16	18
9	8	11	14	17	18
10	9	12	15	18	18
11	10	13	16	18	18
12	11	14	17	18	18
13	12	15	18	18	18
14	13	16	18	18	18
15	14	17	18	18	18
16	15	18	18	18	18
17	16	18	18	18	18
18	17	18	18	18	18

A.5 FACOLTÀ DEL CONTRAENTE DI RIMBORSARE I SINISTRI LIQUIDATI

E' data facoltà al *Contraente* di evitare le maggiorazioni di *Premio* o di fruire delle riduzioni di *Premio* conseguenti all'applicazione delle regole evolutive di cui alla Tabella 2 offrendo a *CONSAP* (per i *Sinistri* liquidati nell'ambito della procedura di Risarcimento Diretto) o alla *Società* (per gli altri *Sinistri*) il rimborso degli importi liquidati per tutti o per parte dei *Sinistri* considerati nel *Periodo di osservazione* precedente alla data di scadenza del contratto.

Tale facoltà riguarda solo i *Sinistri* liquidati integralmente e potrà essere esercitata entro sei mesi dalla scadenza contrattuale.

A.6 SOSTITUZIONE DEL CONTRATTO

La sostituzione del contratto non interrompe il *Periodo di osservazione* in corso - e comporta perciò il mantenimento della classe di merito - purché il *Proprietario* (nel caso dei contratti di *leasing*, il *Locatario*) sia lo stesso.

A.7 SOSTITUZIONE DEL VEICOLO

La sostituzione del veicolo dà luogo a sostituzione del contratto con mantenimento - per un altro ciclomotore, quadriciclo leggero o motoveicolo - della classe di merito in corso solo nel caso di trasferimento della proprietà, consegna in conto vendita, distruzione, demolizione od esportazione definitiva, sempreché il *Proprietario* del nuovo veicolo (nel caso dei contratti di *leasing*, il *Locatario*) sia lo stesso.

Tali circostanze devono essere comprovate da idonea documentazione.

L'Attestazione relativa ad un veicolo consegnato in conto vendita o oggetto di furto/rapina/appropriazione indebita può essere utilizzata per assicurare nuovamente lo stesso veicolo, rientrato dal conto vendita o ritrovato, purché sia scaduta da meno di cinque anni; se per tale veicolo non è stata mai conseguita alcuna *Attestazione*, il contratto è assegnato alla classe di merito 14.

A.8 VEICOLO GIÀ ASSICURATO PER IL QUALE VIENE UTILIZZATA L'ATTESTAZIONE RELATIVA AD UN ALTRO VEICOLO DELLA MEDESIMA TIPOLOGIA CHE SIA STATO OGGETTO DI FURTO/RAPINA/APPROPRIAZIONE INDEBITA, ESPORTAZIONE DEFINITIVA ALL'ESTERO, CONSEGNA IN CONTO VENDITA, DISTRUZIONE, DEMOLIZIONE O TRASFERIMENTO DELLA PROPRIETÀ

Si applica quanto riportato al punto A.2.2 anche qualora il *Contraente* all'atto della stipulazione del contratto consegni un'Attestazione in corso di validità conseguita per un altro veicolo della medesima tipologia - oggetto di furto/rapina/appropriazione indebita, esportazione definitiva all'estero, documentata consegna in conto vendita, distruzione, demolizione o trasferimento di proprietà - appartenente allo stesso proprietario/locatario o ad un suo *Famigliare convivente*. Tale operazione può essere compiuta un'unica volta.

A.9 RICLASSIFICAZIONE DEL RISCHIO

La *Società* provvede a riclassificare il *Rischio* mediante emissione di un nuovo contratto con la corretta classe di merito nel caso in cui:

- ▶ il *Contraente* sia tenuto all'invio dell'Attestazione e non vi provveda
- ▶ le risultanze dell'Attestazione o di altra documentazione comportino la revisione della classe di merito di assegnazione del contratto
- ▶ il *Contraente* non provveda all'invio della documentazione comprovante l'avvenuta trascrizione al P.R.A. del trasferimento di proprietà

Nelle more o in difetto del pagamento delle eventuali differenze di *Premio* a debito del *Contraente*, la *Società* eserciterà diritto di rivalsa nei suoi confronti per le somme pagate ai Terzi danneggiati in proporzione della differenza fra il minor *Premio* pagato ed il *Premio* della polizza riclassificata.

Alla scadenza della *Polizza* la *Società* rilascerà l'Attestazione riportante la corretta classe di merito.

SEZIONE "B": Condizione speciale di assicurazione relativa alla garanzia di Responsabilità civile "L) Bonus/ Malus "GRANDI RUOTE" per autobus, autocarri, macchine operatrici, macchine agricole, mezzi d'opera e veicoli ad uso speciale o per trasporti specifici"

(Valida soltanto per le categorie di veicoli indicate dalle Tariffe e, in ogni caso, operante solo se espressamente richiamata nella scheda di Polizza)

B.1 PREMESSA

La presente assicurazione è stipulata nella formula Bonus/ Malus, che prevede riduzioni o maggiorazioni di *Premio*, rispettivamente, in assenza od in presenza di *Sinistri* nei *Periodi di osservazione* e che si articola in nove classi di appartenenza, corrispondenti ciascuna a livelli di *Premio* decrescenti o crescenti, determinati secondo la tabella 1:

TABELLA 1 - CLASSI DI MERITO

Classi di merito	Coefficienti di determinazione del Premio
1	0,84
2	0,88
3	0,92
4	0,96
5	1,00
6	1,05
7	1,11
8	1,18
9	1,28

La presente Condizione particolare si applica a: Autocarri, Trattori Stradali, Autotreni, Autoarticolati, Mezzi d'opera, Autobus, Filoveicoli, Autosnodati, Macchine Operatrici, Macchine Agricole ed Autoveicoli per uso speciale. I suddetti veicoli sono suddivisi nei seguenti gruppi:

TABELLA 2 - GRUPPI DI VEICOLI

Veicolo	Gruppi
Autobus, Filoveicoli, Autosnodati	A
Autoveicoli per uso speciale ed Autocarri di oltre 35 quintali di peso complessivo a pieno carico/massa massima, Trattori Stradali, Autotreni, Autoarticolati, Mezzi d'opera	B
Autoveicoli per uso speciale ed Autocarri fino a 35 quintali di peso complessivo a pieno carico/massa massima	C
Macchine Operatrici	D
Macchine Agricole	E

La classe di assegnazione viene determinata sulla base dei criteri indicati ai punti seguenti.

B.2 VEICOLO ASSICURATO PER LA PRIMA VOLTA

B.2.1 DOPO LA PRIMA IMMATRICOLAZIONE O DOPO UNA VOLTURA

Se il contratto è relativo ad un veicolo assicurato per la prima volta dopo la prima immatricolazione o dopo una voltura è assegnato alla classe di merito 5.

Qualora il *Contraente* consegni un'Attestazione in corso di validità, il *Proprietario* (nel caso dei contratti di *Leasing*, il *Locatario*) –persona fisica– del veicolo o un suo *Famigliare convivente*, potrà usufruire per il nuovo veicolo della medesima tipologia, di sua proprietà o a lui locata:

- della classe di merito risultante dall'Attestazione rilasciata dalla *Società* e relativa ad un contratto in corso con formula tariffaria Bonus/Malus "Grandi Ruote";
- della classe di merito determinata applicando la Tabella 3 qualora l'altro veicolo fosse già assicurato presso una diversa *Impresa* o presso la *Società* con formula tariffaria differente dal *Bonus/Malus Grandi Ruote* (purché non si tratti di formule tariffarie che non prevedono la valorizzazione della classe CU, per le quali non si potrà procedere alla determinazione secondo la Tabella 3).

A tale fine il *Contraente* è tenuto a consegnare copia della carta di circolazione del veicolo e del relativo foglio complementare o del certificato di proprietà.

In assenza della documentazione sopra indicata il contratto è assegnato alla classe di merito 9.

B.2.2 IN SOSTITUZIONE DI UN ALTRO VEICOLO CHE SIA STATO OGGETTO DI FURTO, ESPORTAZIONE DEFINITIVA ALL'ESTERO, CONSEGNA IN CONTO VENDITA, DISTRUZIONE, DEMOLIZIONE O TRASFERIMENTO DELLA PROPRIETÀ

In caso di anticipata risoluzione del contratto per furto, esportazione definitiva all'estero, documentata consegna in conto vendita, distruzione, demolizione o trasferimento di proprietà di un veicolo che venga sostituito da un'altro veicolo di nuova proprietà –appartenente allo stesso gruppo veicoli del precedente – o qualora tali eventi avvengano successivamente alla scadenza del rapporto contrattuale – a patto che anche in tal caso il veicolo venga sostituito da un altro veicolo di nuova proprietà e della stessa tipologia – , si procede come segue purché l'Attestazione sia scaduta da meno di cinque anni:

- nel caso di veicolo precedentemente assicurato con la *Società* con formula tariffaria Bonus/Malus "Grandi Ruote", il contratto verrà assegnato alla classe di merito di assegnazione DIALOGO risultante dalla relativa Attestazione;
- nel caso di veicolo precedentemente assicurato con la *Società* con formula tariffaria diversa ovvero presso un'altra *Impresa*, il contratto verrà assegnato alla classe di merito

determinata dalla tabella 3 facendo riferimento all'Attestazione del veicolo precedente.

Queste disposizioni si applicano sempreché l'Attestazione sia in corso di validità, il nuovo veicolo appartenga allo stesso gruppo veicoli del precedente e il *Proprietario* del nuovo veicolo (nel caso dei contratti di *leasing*, il *Locatario*) sia lo stesso o un suo *Famigliare convivente*.

Il *Contraente* è tenuto a consegnare a seconda dei casi:

- l'Attestazione del veicolo precedente nel caso in cui il contratto fosse in corso presso un'altra *Impresa*;
- copia della *Denuncia* di furto rilasciata dalle competenti *Autorità*;
- copia della documentazione comprovante l'esportazione definitiva all'estero, la consegna in conto vendita, la distruzione o il trasferimento di proprietà del veicolo;
- copia del precedente contratto assicurativo;
- copia della carta di circolazione del veicolo da assicurare e del relativo foglio complementare o certificato di proprietà.

B.3 VEICOLO GIÀ ASSICURATO

B.3.1 PRESSO ALTRA IMPRESA O PRESSO DIALOGO CON FORMULA TARIFFARIA DIVERSA DAL BONUS/MALUS "GRANDI RUOTE"

Il *Contraente* è tenuto a consegnare alla *Società* l'originale della *Attestazione* rilasciata dal precedente *Assicuratore* nel caso in cui il contratto fosse in corso presso un'altra *Impresa*.

Se il contratto si riferisce ad un veicolo già assicurato presso un'altra *Impresa* oppure presso la *Società* con una formula tariffaria diversa dal Bonus/Malus "Grandi Ruote", la classe di merito di assegnazione viene determinata applicando la tabella 3 . A tal fine è preso in considerazione il numero complessivo dei *Sinistri* con *Responsabilità principale* pagati risultanti dall'Attestazione rilasciata dal precedente *Assicuratore*. Non vengono considerati gli anni anteriori al 2005 ed i *Sinistri* ad essi attribuiti. Vengono considerati i *Sinistri* attribuiti allo stesso anno di stipulazione del contratto.

TABELLA 3 - CLASSI DI INSERIMENTO

Numero di anni precedenti a quello per il quale l'Attestazione è stata rilasciata (non vanno considerati gli anni anteriori al 2005)		Numero complessivo di <i>Sinistri</i> con <i>Responsabilità principale</i> pagati risultanti dall'Attestazione rilasciata dal precedente <i>Assicuratore</i> (non vanno considerati i <i>Sinistri</i> attribuiti agli anni anteriori al 2005)				
		0	1	2	3	4 o più
1 anno	Classe:	5	6	7	8	9
2 anni	Classe:	4	6	7	8	9
3 anni	Classe:	3	5	6	7	9
4 anni	Classe:	2	4	6	7	8
5 anni	Classe:	1	3	5	6	8

B.3.2 PRESSO DIALOGO CON LA FORMULA TARIFFARIA BONUS/MALUS "GRANDI RUOTE"

Se il contratto si riferisce ad un veicolo già assicurato presso la *Società* con la formula tariffaria Bonus/Malus "Grandi Ruote", la classe di merito di assegnazione è quella risultante dall'Attestazione rilasciata dalla *Società* stessa.

B.3.3 ATTESTAZIONE MANCANTE

Se per la stipulazione del contratto la precedente *Attestazione* è stata inviata via fax, il *Contraente* è tenuto a consegnare alla *Società* l'originale con raccomandata

A.R. entro 15 giorni dalla data di decorrenza del contratto. In mancanza di consegna di tale documento, la *Società* procede all'assegnazione del contratto alla classe di merito 9 e chiede al *Contraente* la relativa integrazione di *Premio*. Entro 15 giorni dalla data della richiesta il *Contraente* deve provvedere al pagamento; in alternativa può comunicare alla *Società* con raccomandata A.R. il proprio recesso dal contratto, restituendo gli originali della *Polizza*, del certificato di assicurazione, del contrassegno e della *Carta verde* in suo possesso e la *Società* gli restituisce il *Premio netto* pagato entro 15 giorni dalla comunicazione del recesso.

In mancanza di pagamento dell'integrazione del Premio o di recesso dal contratto, la Società in caso di *Sinistro* eserciterà il diritto di rivalsa previsto dall'art. 2 – Esclusioni e rivalsa, delle Condizioni generali di assicurazione valide per la garanzia di Responsabilità Civile.

B.3.4 ATTESTAZIONE RELATIVA AD UN CONTRATTO SCADUTO DA PIU' DI DODICI MESI

Qualora l'Attestazione si riferisca ad una Polizza scaduta da più di cinque anni, il contratto è assegnato alla classe di merito 9. La classe 9 viene applicata anche qualora il contratto precedente sia scaduto da più di dodici mesi salvo che il Contraente dichiarerà, ai sensi e per gli effetti degli articoli 1892, 1893 e 1894 del Codice Civile, che il veicolo non ha circolato nel periodo di tempo successivo alla data di scadenza di tale contratto o, se il precedente contratto è sospeso, successivamente alla data di sospensione della Polizza.

In presenza di tale dichiarazione, il nuovo contratto è assegnato:

- alla classe di assegnazione indicata nell'Attestazione, se il veicolo era già assicurato con la Società nella formula tariffaria Bonus/Malus "Grandi Ruote";
- alla classe di assegnazione derivante dall'applicazione della tabella 3 se il veicolo era già assicurato con la Società con una formula tariffaria diversa dal Bonus/Malus "Grandi Ruote" o con una diversa Impresa.

B.3.5 ATTESTAZIONE CONSEGNATA SUCCESSIVAMENTE ALLA STIPULAZIONE DEL CONTRATTO

L'assegnazione alla classe di merito 9 è soggetta a revisione sulla base delle risultanze dell'Attestazione che sia consegnata in originale ed in data successiva a quella di stipulazione del contratto, purché ciò avvenga non oltre tre mesi dalla quest'ultima data.

L'eventuale differenza di Premio risultante a credito del Contraente viene rimborsata dalla Società entro la data di scadenza del contratto o, nel caso di successiva stipulazione di un nuovo contratto per il medesimo veicolo assicurato con il contratto scaduto, viene conteggiata sull'ammontare del relativo Premio.

B.3.6 DICHIARAZIONE ESTERA

Nel caso in cui il contratto si riferisca a veicolo già assicurato all'estero, il contratto stesso è assegnato alla classe di merito 5, a meno che il Contraente non consegni una dichiarazione rilasciata per il medesimo veicolo dal precedente Assicuratore estero che consenta l'assegnazione ad una delle classi di bonus per mancanza di *Sinistri* nelle annualità immediatamente precedenti alla stipulazione del nuovo contratto. La dichiarazione può essere utilizzata, anche per un nuovo veicolo della stessa tipologia del precedente, negli stessi casi previsti per l'Attestazione.

B.3.7 VEICOLO GIA' ASSICURATO CON CONTRATTO DI DURATA INFERIORE ALL'ANNO

Il Contraente deve consegnare copia del precedente contratto di durata inferiore all'anno nel caso in cui sia stato stipulato presso un'altra Impresa.

Nel caso in cui il veicolo fosse già assicurato con contratto di durata inferiore all'anno (di seguito indicato come "temporaneo") si applicano le seguenti disposizioni:

- qualora il contratto temporaneo precedente sia stato stipulato con la Società il nuovo contratto è assegnato alla classe di merito di quello precedente ovvero, se era in corso una formula tariffaria diversa dal Bonus Malus "Grandi Ruote", alla classe di merito 5;
- qualora il contratto temporaneo precedente sia stato stipulato con un'altra Impresa, il nuovo contratto viene assegnato alla classe di merito 6.

Se il precedente contratto di durata inferiore ad un anno è cessato da più di dodici mesi, e purché la stipulazione del nuovo contratto avvenga entro cinque anni dalla sua scadenza, si applica quanto è previsto al capoverso precedente qualora il Contraente dichiarerà, ai sensi e per gli effetti degli articoli 1892, 1893 e 1894 del Codice Civile, che il veicolo non ha circolato nel periodo di tempo successivo alla cessazione.

In assenza di tale dichiarazione, della copia del precedente contratto temporaneo, o qualora siano trascorsi più di cinque anni dalla scadenza del precedente contratto, il nuovo contratto viene assegnato alla classe di merito 9.

B.3.8 VEICOLO GIA' ASSICURATO PRESSO IMPRESA POSTA IN LIQUIDAZIONE COATTA AMMINISTRATIVA

Qualora il contratto precedente sia stato stipulato presso un'Impresa alla quale sia stata vietata l'assunzione di nuovi affari o che sia stata posta in liquidazione coatta amministrativa, il Contraente deve provare di aver fatto richiesta dell'attestazione all'Impresa o al Commissario Liquidatore e deve dichiarare, ai sensi e per gli effetti degli articoli 1892, 1893 e 1894 del Codice Civile, gli elementi che sarebbero stati indicati nell'Attestazione ove fosse stata rilasciata; il contratto è assegnato alla classe di pertinenza sulla base di tale dichiarazione.

In mancanza di consegna di tale dichiarazione, il contratto viene assegnato alla classe di merito 9.

B.4 REGOLE EVOLUTIVE

Alla scadenza annuale il contratto è assegnato alla classe di merito di pertinenza in base alla tabella 4 riportata di seguito, a seconda che la Società abbia o meno effettuato, nel Periodo di osservazione o in periodi precedenti, pagamenti a seguito di *Sinistri* con Responsabilità principale. Si terrà conto inoltre dei *Sinistri* con Responsabilità paritaria pagati, prendendo come riferimento l'ultimo quinquennio di osservazione della sinistrosità progressa, qualora la percentuale di responsabilità "cumulata" sia pari ad almeno il 51%.

Nel caso di pagamenti a titolo parziale, con conseguente applicazione della penalizzazione, i successivi pagamenti - riferiti allo stesso *Sinistro* - non determinano l'applicazione del malus. In mancanza di pagamento, anche parziale, di danni - anche in presenza di Denuncia di *Sinistro* o di richiesta di risarcimento - il contratto è considerato immune da *Sinistri* agli effetti dell'applicazione della predetta tabella 4.

TABELLA 4 - REGOLE EVOLUTIVE

Numero di <i>Sinistri</i> con Responsabilità principale pagati e numero di volte in cui la Responsabilità paritaria "cumulata" per i <i>Sinistri</i> pagati ha raggiunto almeno il 51%	0	1	2	3	4 0 più
Classe di merito di assegnazione rispetto a quella di provenienza	-1	+1	+2	+3	+4

B.5 FACOLTÀ DEL CONTRAENTE DI RIMBORSARE I SINISTRI LIQUIDATI

E' data facoltà al Contraente di evitare le maggiorazioni di Premio o di fruire delle riduzioni di Premio conseguenti all'applicazione delle regole evolutive di cui alla Tabella 3 offrendo a CONSAP (per i *Sinistri* liquidati nell'ambito della procedura di Risarcimento Diretto) o alla Società (per gli altri *Sinistri*) il rimborso degli importi liquidati per tutti o per parte dei *Sinistri* considerati nel Periodo di osservazione precedente alla data di scadenza del contratto.

Tale facoltà riguarda solo i *Sinistri* liquidati integralmente e potrà essere esercitata entro sei mesi dalla scadenza contrattuale.

B.6 SOSTITUZIONE DEL CONTRATTO CONSEGUENTE ALLA SOSTITUZIONE DEL VEICOLO

La sostituzione del veicolo dà luogo alla sostituzione del contratto ed è consentita solo in caso di trasferimento di proprietà, consegna in conto vendita, distruzione, demolizione od

esportazione definitiva, **sempreché il Proprietario del nuovo veicolo (nel caso dei contratti di leasing, il Locatario) sia lo stesso o un suo Familiare convivente.**

Tali circostanze devono essere comprovate da idonea documentazione.

Il contratto così stipulato viene regolamentato nel modo seguente:

- a) se il nuovo veicolo appartiene allo stesso gruppo veicoli del precedente (quale risultante dall'articolo 1. Premessa), il Periodo di osservazione non si interrompe e viene mantenuta in vigore la classe di merito in corso;
- b) se il nuovo veicolo appartiene ad un gruppo veicoli diverso dal precedente il **Periodo di osservazione si interrompe** e la relativa classe di merito decade. La Polizza relativa al nuovo veicolo viene assegnata alla classe di merito di pertinenza in base ai criteri di cui all'articolo 1.Premessa e per essa inizia a decorrere un nuovo **Periodo di osservazione**. Ai fini della compilazione della tabella di Sinistrosità pregressa si tiene conto solamente dei **Sinistri** verificatisi con il nuovo veicolo;
- c) se il nuovo veicolo non appartiene ad alcuno dei gruppi previsti dalla Tabella 2, il **Periodo di osservazione si interrompe** e la relativa classe di merito decade. In tal caso il nuovo veicolo viene assicurato alle condizioni per esso previste dalla **Tariffa** in vigore al momento della sostituzione.

L'Attestazione relativa ad un veicolo consegnato in conto vendita o oggetto di furto/rapina/appropriazione indebita può essere utilizzata per assicurare nuovamente lo stesso veicolo, rientrato dal conto vendita o ritrovato, purché sia scaduta da meno di cinque anni; se per tale veicolo non è stata mai conseguita alcuna Attestazione, il contratto è assegnato alla classe di merito 5.

B.7 VEICOLO GIÀ ASSICURATO PER IL QUALE VIENE UTILIZZATA L'ATTESTAZIONE RELATIVA AD UN ALTRO VEICOLO DELLA MEDESIMA TIPOLOGIA CHE SIA STATO OGGETTO DI FURTO/RAPINA/APPROPRIAZIONE INDEBITA, ESPORTAZIONE DEFINITIVA ALL'ESTERO, CONSEGNA IN CONTO VENDITA, DISTRUZIONE, DEMOLIZIONE O TRASFERIMENTO DELLA PROPRIETÀ'

Si applica quanto riportato al punto B.2.2 anche qualora il Contraente all'atto della stipulazione del contratto consegna un'Attestazione in corso di validità conseguita per un altro veicolo della medesima tipologia - oggetto di furto/rapina/appropriazione indebita, esportazione definitiva all'estero, documentata consegna in conto vendita, distruzione, demolizione o trasferimento di proprietà - appartenente allo stesso proprietario/locatario o ad un suo Familiare convivente. Tale operazione può essere compiuta un'unica volta.

B.8 RICLASSIFICAZIONE DEL RISCHIO

La Società provvede a riclassificare il **Rischio** mediante emissione di un nuovo contratto con la corretta classe di merito nel caso in cui:

- ▶ il Contraente sia tenuto all'invio dell'Attestazione e non vi provveda
- ▶ le risultanze dell'Attestazione o di altra documentazione comportino la revisione della classe di merito di assegnazione del contratto
- ▶ il Contraente non provveda all'invio della documentazione comprovante l'avvenuta trascrizione al P.R.A. del trasferimento di proprietà

Nelle more o in difetto del pagamento delle eventuali differenze di Premio a debito del Contraente, la Società eserciterà diritto di rivalsa nei suoi confronti per le somme pagate ai Terzi danneggiati in proporzione della differenza fra il minor Premio pagato ed il Premio della polizza riclassificata.

Alla scadenza della Polizza la Società rilascerà l'Attestazione riportante la corretta classe di merito.

Le istruzioni di seguito riportate non costituiscono patteggiamento contrattuale; per le condizioni contrattuali La invitiamo a fare riferimento al testo delle Condizioni di assicurazione riportato nelle pagine precedenti.

■ COSA FARE IN CASO DI SINISTRO

L'Assicurato dovrà IMMEDIATAMENTE contattare il Call Center Sinistri al numero verde 800.182.503 che darà tutte le necessarie istruzioni.

In ogni caso l'Assicurato dovrà comunque avere sempre a bordo:

- carta di circolazione
- certificato di assicurazione
- contrassegno di assicurazione
- Carta verde (necessaria per andare all'estero)
- patente guida valida (controllare periodicamente la scadenza)
- Modulo Blu "Constatazione amichevole di incidente"

Premesso che di ogni Sinistro deve essere dato avviso telefonico al Call Center Sinistri, per ottenere un più rapido risarcimento dei danni è consigliabile:

- presentare la Denuncia scritta in modo tempestivo;
- fornire una descrizione dettagliata e completa del Sinistro;
- allegare tutti i documenti fiscali, giudiziari e medici;
- indicare sempre il luogo in cui sia possibile accertare i danni subiti dal veicolo;
- utilizzare il "Modulo Blu".

Ecco alcuni consigli e suggerimenti sulle cose da fare se capita uno dei Sinistri previsti da questa Polizza.

■ INCIDENTE STRADALE

Per la Denuncia:

utilizzare il Modulo Blu (Constatazione amichevole di incidente), unico modello di Denuncia riconosciuto ufficialmente dalla Legge (Regolamento ISVAP n° 13 del 6/2/2008);

raccogliere le generalità di eventuali testimoni, di eventuali feriti, e di coloro che sono rimasti coinvolti nell'incidente;

segnalare gli eventuali interventi da parte delle Autorità (Carabinieri, Polizia, ecc.) precisando le contravvenzioni elevate;

indicare il luogo dove sia possibile accertare i danni subiti dal veicolo;

inviare alla Società le eventuali successive richieste dei danneggiati e i documenti delle Autorità.

Applicabilità della procedura di risarcimento diretto

Se trova applicazione la procedura di risarcimento diretto (articoli 149 e 150 del Decreto Legislativo n° 209 del 7 settembre 2005) il danneggiato che si ritiene non responsabile, anche solo parzialmente, del sinistro rivolge la richiesta di risarcimento all'Impresa che ha stipulato il contratto relativo al veicolo utilizzato con lettera raccomandata -con avviso di ricevimento o con consegna a mano- telegramma o fax. L'articolo 17 delle Condizioni Generali di Assicurazione ne esclude la presentazione in via telematica.

Secondo il D.P.R. 18 luglio 2006, n.254 (Regolamento recante la disciplina del risarcimento diretto dei danni derivanti dalla circolazione stradale) nell'ipotesi di danni al veicolo e alle cose, la richiesta di risarcimento contiene i seguenti elementi:

- a) i nomi degli assicurati;
- b) le targhe dei due veicoli coinvolti;
- c) la denominazione delle rispettive imprese;
- d) la descrizione delle circostanze e delle modalità del sinistro;
- e) le generalità di eventuali testimoni;
- f) l'indicazione dell'eventuale intervento degli Organi di polizia;
- g) il luogo, i giorni e le ore in cui le cose danneggiate sono disponibili per la perizia diretta ad accertare l'entità- del danno.

Nell'ipotesi di lesioni subite dai conducenti, la richiesta indica, inoltre:

- h) l'età, l'attività e il reddito del danneggiato;

- j) l'entità delle lesioni subite;
- j) la dichiarazione di cui all'articolo 142 del codice circa la spettanza o meno di prestazioni da parte di istituti che gestiscono assicurazioni sociali obbligatorie;
- k) l'attestazione medica comprovante l'avvenuta guarigione, con o senza postumi permanenti;
- l) l'eventuale consulenza medico-legale di parte, corredata dall'indicazione del compenso spettante al professionista".

Non applicabilità della procedura di risarcimento diretto

Qualora non trovi applicazione la procedura di risarcimento diretto ai sensi degli **articoli 149 e 150 del Decreto Legislativo n° 209 del 7 settembre 2005** il danneggiato deve richiedere il risarcimento dei danni subiti all'Assicuratore del veicolo del responsabile del sinistro con le modalità previste dall'**articolo 148 del Decreto Legislativo n° 209 del 7 settembre 2005**.

Risarcimento del terzo trasportato

Il danno subito dal **terzo trasportato** è risarcito dall'assicuratore del veicolo sul quale era a bordo entro il massimale minimo di legge (indipendentemente dall'accertamento delle responsabilità dei conducenti dei veicoli coinvolti), fermo il diritto a richiedere il risarcimento dell'eventuale maggior danno all'Impresa di assicurazione del veicolo responsabile se lo stesso è coperto per un massimale superiore a quello minimo.

Cancellazione della targa

Se il proprio veicolo non è più riparabile per incidente stradale o a seguito di incendio, occorre chiederne la cancellazione al Pubblico Registro Automobilistico.

Lo si fa al P.R.A. più vicino portando le targhe e la carta di circolazione. Con tale operazione, cessando la proprietà, si interrompe l'obbligo di pagamento del bollo di circolazione (oggi più esattamente tassa di proprietà) e degli eventuali "superbolli". Il certificato di cancellazione ottenuto dal P.R.A. va trasmesso alla Società insieme al certificato e contrassegno se non distrutti, per ottenere l'anticipata annullazione della Polizza ed il rimborso del Premio non utilizzato.

■ RESPONSABILITÀ CIVILE

La **Denuncia** va fatta entro tre giorni (art. 1913 C.C.). Se possibile è meglio anticipare.

Per la Denuncia:

utilizzare il Modulo Blu e compilarlo in tutte le sue parti.

In alternativa:

descrivere dettagliatamente il *Sinistro*, indicando:

- nome, cognome e indirizzo dell'Assicurato
- numero di Polizza
- numero patente e scadenza validità
- estremi dei veicoli coinvolti
- nome, cognome, indirizzo e numero di patente di chi era alla guida del veicolo
- giorno, luogo e ora dell'incidente
- generalità dei danneggiati e natura dei danni
- danni riportati dall'Assicurato
- generalità di eventuali testimoni
- descrizione particolareggiata del *Sinistro*;

inviare tempestivamente alla Società le eventuali richieste dei danneggiati, i documenti delle Autorità ed ogni altro documento relativo al *Sinistro*.

Se l'incidente è molto grave (con lesione alle persone):

far procedere la *Denuncia* da un telegramma in cui siano precisati:

- giorno e ora dell'incidente
- sue conseguenze
- estremi del veicolo
- generalità dell'Assicurato
- generalità dei lesionati

Nel caso in cui il veicolo sia gravato da vincolo o privilegio: inviare copia della *Denuncia* al creditore ipotecario o alla Società di leasing proprietaria della stessa.

IL RISARCIMENTO DIRETTO IN BREVE

■ CHE COSA È IL RISARCIMENTO DIRETTO

Il risarcimento diretto è la nuova procedura di rimborso assicurativo che dal 1° febbraio 2007 in caso di incidente stradale consente ai danneggiati non responsabili - o responsabili solo in parte di essere risarciti direttamente dal proprio assicuratore.

■ QUANDO SI APPLICA

In caso di incidente tra due veicoli a motore, entrambi con targa italiana, identificati e regolarmente assicurati.

■ COME ATTIVARLO

Presentare la denuncia, compilata utilizzando il Modulo Blu, e la richiesta di risarcimento alla propria compagnia che, una volta accertata la totale o parziale ragione del proprio assicurato, risarcirà i danni. La compagnia fornirà tutte le informazioni necessarie sulle formalità da seguire e svolgerà opera di assistenza per spiegare i diritti dell'assicurato danneggiato.

■ CHE COSA VIENE RISARCITO

- i danni al veicolo e gli eventuali danni connessi al suo utilizzo (es. fermo tecnico, traino, ecc.);
- le eventuali lesioni di lieve entità subite dal conducente (fino al 9% di invalidità);
- gli eventuali danni alle cose trasportate appartenenti al proprietario o al conducente.

E' necessario ricordarsi di chiedere una copia del Modulo Blu all'assicuratore e, per ricevere maggiori informazioni sulla sua compilazione, di cliccare su www.ania.it

■ PER SAPERNE DI PIU'

Incidente d'auto? A risarcire il danno ci penserà direttamente il proprio assicuratore. Se non si è responsabili dell'incidente o se lo si è solo in parte, si rivolge al proprio assicuratore una richiesta di risarcimento. Sarà lui e non l'assicuratore di chi ha provocato l'incidente ad occuparsi del risarcimento dei propri danni.

■ CHE COSA CAMBIA IN PRATICA?

Per gli incidenti avvenuti a partire dal 1° febbraio 2007, è necessario presentare sia la denuncia che la richiesta di risarcimento alla propria compagnia che, una volta accertata la totale o parziale ragione del proprio assicurato, risarcirà i danni.

■ QUANDO SI APPLICA IL RISARCIMENTO DIRETTO?

In caso di scontro tra due veicoli a motore, entrambi con targa italiana, identificati e regolarmente assicurati con compagnie che aderiscano al risarcimento diretto. Tutte le compagnie italiane sono obbligate ad aderire al sistema; se si è assicurati con una compagnia straniera occorre controllare l'adesione al sistema del risarcimento diretto sul sito www.ania.it. La procedura del risarcimento diretto si può applicare anche se nell'incidente sono stati coinvolti passeggeri. Per i danni subiti dai passeggeri, anche di grave entità, la richiesta di risarcimento va presentata sempre all'assicuratore del veicolo su cui erano a bordo.

■ QUANDO NON SI APPLICA IL RISARCIMENTO DIRETTO?

Non è possibile avvalersi di questa procedura di rimborso diretto in caso di:

- incidente accaduto all'estero;
- incidente con più di due veicoli;
- incidente in cui è coinvolto un ciclomotore non munito della nuova targa (nuovo sistema di targatura previsto dal D.P.R. 6 marzo 2006, n. 153);
- danni gravi alla persona del conducente: in questo caso, la procedura può tuttavia applicarsi al rimborso per i danni al veicolo e alle cose trasportate, mentre per i danni gravi alla persona occorre rivolgersi alla compagnia del veicolo responsabile.

■ LA DENUNCIA DEL SINISTRO: COSA SCRIVERE NEL MODULO BLU DI CONSTATAZIONE AMICHEVOLE?

La denuncia di sinistro deve essere effettuata utilizzando il Modulo Blu. Si ricorda che la denuncia è obbligatoria anche se si ha torto. La mancata presentazione della denuncia, qualora per questo motivo sia derivato un pregiudizio alla compagnia, può comportare il diritto della stessa compagnia di rivalersi in tutto o in parte nei confronti del proprio assicurato per il danno risarcito. Rispetto a tutte le informazioni richieste dal Modulo Blu si deve almeno riportare le seguenti: - targhe dei due veicoli coinvolti; - nomi degli assicurati; - nomi delle compagnie; - descrizione delle modalità dell'incidente; - data dell'incidente; - firma dei due conducenti o assicurati (se possibile) o firma del conducente o assicurato in caso di disaccordo sulle modalità dell'incidente. Se il Modulo Blu è firmato da entrambi i conducenti e/o gli assicurati, si accorciano i tempi del risarcimento! Per i danni al veicolo e a cose la risposta della compagnia dovrà arrivare in breve tempo: entro 30 giorni anziché 60.

■ LA RICHIESTA DI RISARCIMENTO - COME PRESENTARLA ALLA COMPAGNIA?

Se si ritiene di aver ragione, anche solo parzialmente, aggiungere al Modulo Blu anche la richiesta formale di risarcimento e presentarla alla propria compagnia con una delle seguenti modalità:

- con raccomandata AR;
- a mano, presso la sede della compagnia;
- con telegramma o fax;
- via e-mail (se non esclusa dal contratto).

Le modalità di denuncia e richiesta di risarcimento previste dalla legge potrebbero essere integrate con forme di comunicazione più immediate (es. operatore telefonico): verificalo con la tua compagnia.

- CHE COSA SCRIVERE NELLA RICHIESTA?

Per agevolare nella compilazione della richiesta di risarcimento è stato predisposto un fac-simile di puro riferimento [vedi allegato](#) che si può liberamente impiegare nei casi più ricorrenti, ferma restando la possibilità di predisporre la richiesta secondo forme diverse ed eventualmente contenuti aggiuntivi che si ritengono necessari per descrivere meglio il danno subito. La compagnia fornirà i chiarimenti necessari e chiederà le eventuali integrazioni di informazioni per la corretta valutazione del danno.

■ LE POSSIBILI RISPOSTE DELLA COMPAGNIA: COSA PUOI FARE SE NON SEI D'ACCORDO?

Se si ha ragione, in tutto o solo in parte, la compagnia comunicherà un'offerta di risarcimento. Se la richiesta di risarcimento è completa di tutte le informazioni necessarie per la valutazione del danno, la compagnia deve rispondere:

- entro 30 giorni per i danni al veicolo e alle cose se il Modulo Blu è stato firmato da tutti e due i conducenti o assicurati dei veicoli coinvolti;
- entro 60 giorni per i danni al veicolo e alle cose in assenza di Modulo Blu a doppia firma;
- entro 90 giorni per i danni alla persona del conducente proponendo l'offerta di risarcimento o spiegando i motivi per cui non è tenuta a risarcire il danno (es. perché risulta una tua responsabilità totale). Se la richiesta di risarcimento non è completa, la compagnia chiederà le integrazioni necessarie entro 30 giorni e i termini per la sua risposta sono sospesi fino a quando non avrà ricevuto i dati mancanti. Se i danni non rientrano nella procedura di risarcimento diretto, la compagnia comunicherà i motivi di esclusione dalla procedura e, a seconda dei casi, invierà la richiesta all'altra compagnia rc auto coinvolta, se nota, o inviterà a rivolgersi ad altra compagnia. Se non si è d'accordo con la comunicazione della compagnia rispetto al risarcimento offerto o ai motivi di mancata offerta, si potrà sempre far valere i propri diritti esercitando l'azione legale nei suoi confronti.

Si ricorda che il diritto al risarcimento del danno si prescrive entro 2 anni dalla data del sinistro.

Si tenga presente comunque che per ogni tua insoddisfazione rispetto al servizio fornito dalla propria compagnia si può reclamare rivolgendosi alla struttura d'impresa indicata nella nota informativa precontrattuale o sul sito web della compagnia stessa. Se il problema non viene risolto, fermo il diritto all'azione legale, si può ricorrere anche alla procedura di conciliazione ANIA/Associazioni dei Consumatori. Una procedura gratuita e non vincolante, in cui si avrà l'aiuto delle Associazioni dei consumatori aderenti all'iniziativa, per risolvere i contrasti che riguardano i sinistri con danni fino a 15.000 euro. Per informazioni e chiarimenti sulla procedura di conciliazione ci si collega al sito www.ania.it, entrando nella sezione consumatori o telefonando allo Sportello Auto al numero 02-7764444.

■ ENTRO QUANDO AVVIENE IL RIMBORSO?

Dopo la comunicazione della somma offerta, la compagnia deve procedere al pagamento entro i 15 giorni successivi.

SEZIONE 1 – Intestazione della richiesta di risarcimento danni da presentare alla propria compagnia di assicurazione

Spett. Assicurazione _____

Via _____

Città _____

Data _____

Oggetto: Richiesta di risarcimento dei danni

Sinistro del ____/____/____ in località _____ targa del danneggiato _____
targa della controparte _____

SEZIONE 2 – Contenuto della richiesta per danni a cose

Io sottoscritto/a _____ (codice fiscale _____)

proprietario/a del veicolo (indicare marca e modello) _____ targato _____

e assicurato con la Compagnia _____, chiedo il risarcimento dei danni subiti a

seguito del sinistro avvenuto il giorno _____ in via/piazza _____

località _____.

L'altro veicolo coinvolto nell'incidente è (indicare marca, modello) _____

targato _____ assicurato per la responsabilità civile auto con la Compagnia _____

con polizza n. _____ intestata al Sig. (indicare nome e cognome dell'assicurato) _____.

Alla guida dell'altro veicolo si trovava il Sig. (indicare nome e cognome, codice fiscale e, se possibile, riferimento della patente del conducente) _____.

Il sinistro si è verificato secondo le seguenti modalità: (descrizione delle circostanze dell'incidente come indicate nell'allegato modulo blu). _____

(da riempire solo in caso di presenza di testimoni allegando un loro documento d'identità) Al momento del sinistro era presente il/la Sig./Sig.ra _____ indirizzo _____

_____ codice fiscale _____, tel _____, che può confermare

la descrizione dell'incidente secondo le formalità richieste dalla Compagnia.

(da riempire solo in caso di intervento delle forze di Polizia) Sul luogo del sinistro sono intervenute anche (indicare gli organi di polizia intervenuti) _____.

Si invita la Compagnia in indirizzo a procedere all'accertamento e alla quantificazione dei danni precisando che il veicolo danneggiato e gli oggetti danneggiati sono a Vostra disposizione in orari lavorativi (ovvero dalle 8.30 alle 17.30) per otto giorni non festivi consecutivi a far data dalla ricezione della presente al seguente indirizzo: via _____

(località) _____ tel _____

Firma _____

SEZIONE 3 – Contenuto della richiesta per danni alla persona del conducente

Per danni alle cose trasportate appartenenti al conducente non proprietario del veicolo, occorre integrare la richiesta di risarcimento con l'indicazione degli oggetti danneggiati.

Poiché a seguito del sinistro, io sottoscritto/a
(codice fiscale) in qualità di conducente del veicolo (comunicare marca e modello e targa) e assicurato con la Compagnia, ho riportato lesioni personali, chiedo il risarcimento del danno alla persona e fornisco (oppure mi riservo di fornire con una seconda comunicazione) le seguenti informazioni necessarie ai fini della formulazione dell'offerta di risarcimento da parte della Compagnia:

- a. età al momento del sinistro
- b. attività lavorativa e reddito del danneggiato comprovato da idonea documentazione fiscale
- c. idonea documentazione medica attestante l'entità delle lesioni
- d. attestazione medica comprovante l'avvenuta guarigione con o senza postumi permanenti (in caso di visita da parte di proprio medico legale) La valutazione medico legale delle conseguenze delle lesioni subite è riportata nell'allegata consulenza di parte per la cui prestazione ho corrisposto l'importo di euro

Ai sensi dell'art. 142 del Codice delle Assicurazioni, il sottoscritto dichiara di aver/non aver diritto (cancellare l'espressione che non interessa) a prestazioni da parte di istituti che gestiscono assicurazioni sociali obbligatorie.

Resto in attesa di Vostre comunicazioni

Firma

SEZIONE 4 – Allegati alla richiesta di risarcimento

MODULO BLU (Modulo di constatazione amichevole – denuncia di sinistro)

LEGGE 2 APRILE 2007, N° 40 (cosiddetta "BERSANI")

Si ricorda che la legge n°40/2007 ha modificato l'articolo 134 del Codice delle Assicurazioni Private introducendo l'obbligo per le Compagnie di Assicurazione in tutti i casi di stipulazione di un nuovo contratto, relativo a un ulteriore veicolo della medesima tipologia, acquistato dalla persona fisica già titolare di polizza assicurativa o da un componente stabilmente convivente del suo nucleo familiare, di assegnare al contratto la classe di merito risultante dall'ultimo attestato di rischio conseguito sul veicolo già assicurato.

Questa agevolazione richiede la presenza dei seguenti requisiti:

- il nuovo contratto deve riferirsi ad un veicolo di nuova proprietà
 - il proprietario deve essere una persona fisica
 - il proprietario del veicolo da assicurare deve coincidere con il proprietario del veicolo di riferimento ovvero deve essere un suo familiare convivente, cioè un familiare che abbia la medesima residenza sulla base dello stato di famiglia
- il veicolo deve appartenere alla medesima tipologia di quello di riferimento l'attestato deve essere l'ultimo conseguito per il veicolo di riferimento e deve essere in corso di validità.

CLASSE UNIVERSALE

TABELLA DI CORRISPONDENZA PER CICLOMOTORI, QUADRICICLI LEGGERI E MOTOVEICOLI DESTINATI AL TRASPORTO DI PERSONE (APPARTENENTI AL SETTORE V) E CICLOMOTORI PER TRASPORTO DI COSE O ADIBITI AD USO SPECIALE O PER TRASPORTI SPECIFICI, MOTOCARRI, MOTOTRATTORI, QUADRICICLI PER TRASPORTO DI COSE, MOTOVEICOLI ADIBITI AD USO SPECIALE O PER TRASPORTI SPECIFICI (APPARTENENTI AL SETTORE IV) GIÀ ASSICURATI PRESSO ALTRA IMPRESA

Classe CU di assegnazione riportata nell'attestato di rischio in corso di validità	Classe DIALOGO di assegnazione prevista dalla Condizione Speciale H) Bonus/Malus Due Ruote
1	1
2	2
3	3
4	4
5	5
6	6
7	7
8	8
9	9
10	10
11	11
12	12
13	13
14	14
15	15
16	16
17	17
18	18

N.B. Per assicurare lo stesso veicolo riportato nell'Attestazione di rischio, il periodo di validità del documento è il seguente:

- a) **fino a 12 mesi** dalla data di scadenza del contratto riportata nel documento. L'attestato si riferisce quindi a polizza in corso o scaduta da non più di 12 mesi.
- b) **Da oltre 12 mesi e fino a 5 anni** dalla data di scadenza del contratto a condizione che il Contraente dichiarerà, ai sensi e per gli effetti degli articoli 1892, 1893 e 1894 del Codice Civile, che il veicolo non ha circolato nel periodo di tempo successivo alla data di scadenza della polizza.
- c) **Da oltre 12 mesi e fino a 5 anni** dalla data di scadenza del contratto a condizione che il Contraente dichiarerà, ai sensi e per gli effetti degli articoli 1892, 1893 e 1894 del Codice Civile, che il veicolo non ha circolato nel periodo di tempo successivo alla data di sospensione della polizza.
- d) **Fino a 5 anni** a condizione che il Contraente dichiarerà, ai sensi e per gli effetti degli articoli 1892, 1893 e 1894 del Codice Civile, che il precedente contratto è stato risolto/sostituito a seguito di furto/rapina/appropriazione indebita o consegna in conto vendita (qualora l'assicurato rientri in possesso del veicolo dal conto vendita od a seguito del "ritrovamento" dello stesso).

CLASSE UNIVERSALE

TABELLA DI CORRISPONDENZA PER AUTOBUS, FILOVEICOLI, AUTOSNODATI (APPARTENENTI AL SETTORE III) - AUTOCARRI, TRATTORI STRADALI, AUTOTRENI, AUTOARTICOLATI, AUTOVEICOLI ADIBITI AD USO SPECIALE O PER TRASPORTI SPECIFICI (APPARTENENTI AL SETTORE IV) - MACCHINE OPERATRICI (APPARTENENTI AL SETTORE VI) - MACCHINE AGRICOLE (APPARTENENTI AL SETTORE VII) GIÀ ASSICURATI PRESSO ALTRA IMPRESA

In caso di classe CU riportata nell'attestato di rischio in corso di validità compresa fra la 1 e la 18, la classe di assegnazione di DIALOGO, prevista dalla Condizione Speciale L) *Bonus/Malus Grandi Ruote*, viene determinata applicando la tabella sotto riportata:

CLASSI DI INSERIMENTO

Numero di anni precedenti a quello per il quale l'Attestazione è stata rilasciata (non vanno considerati gli anni anteriori al 2005)		Numero complessivo di Sinistri con responsabilità principale pagati risultanti dall'Attestazione rilasciata dal precedente assicuratore (non vanno considerati i Sinistri attribuiti agli anni anteriori al 2005)				
		0	1	2	3	4 o più
1 anno	Classe:	5	6	7	8	9
2 anni	Classe:	4	6	7	8	9
3 anni	Classe:	3	5	6	7	9
4 anni	Classe:	2	4	6	7	8
5 anni	Classe:	1	3	5	6	8

N.B.

Per assicurare lo stesso veicolo riportato nell'Attestazione di rischio, il periodo di validità del documento è pari a:

- a) fino a 12 mesi dalla data di scadenza del contratto riportata nel documento. L'attestato si riferisce quindi a polizza in corso o scaduta da non più di 12 mesi.
- b) Da oltre 12 mesi e fino a 5 anni dalla data di scadenza del contratto a condizione che il Contraente dichiari, ai sensi e per gli effetti degli articoli 1892, 1893 e 1894 del Codice Civile, che il veicolo non ha circolato nel periodo di tempo successivo alla data di scadenza della polizza.
- c) Da oltre 12 mesi e fino a 5 anni dalla data di scadenza del

contratto a condizione che il Contraente dichiari, ai sensi e per gli effetti degli articoli 1892, 1893 e 1894 del Codice Civile, che il veicolo non ha circolato nel periodo di tempo successivo alla data di sospensione della polizza.

- d) Fino a 5 anni a condizione che il Contraente dichiari, ai sensi e per gli effetti degli articoli 1892, 1893 e 1894 del Codice Civile, che il precedente contratto è stato risolto/sostituito a seguito di furto/rapina/appropriazione indebita o consegna in conto vendita (qualora l'assicurato rientri in possesso del veicolo dal conto vendita od a seguito del "ritrovamento" dello stesso).

Si ritiene utile fornire, nella tabella che segue, alcune indicazioni sulla documentazione normalmente necessaria per effettuare alcune operazioni relative alla polizza di assicurazione.

	Casistica	Documentazione richiesta
Stipulazione del contratto	Veicolo già assicurato con altra Impresa con polizza temporanea	- proposta firmata - documento di identità - carta di circolazione e certificato di proprietà - copia della polizza temporanea
	Veicolo già assicurato con altra Impresa	- proposta firmata - documento di identità
	Veicolo già assicurato con altra Impresa con formula tariffaria diversa da bonus/malus	- carta di circolazione e certificato di proprietà - attestato di rischio
	Veicolo già assicurato con contratto a distanza con altra Impresa e per il quale il cliente ha esercitato il diritto di recesso	- proposta firmata - documento di identità - carta di circolazione e certificato di proprietà - dichiarazione rilasciata dall'Impresa di risoluzione anticipata del rapporto per esercizio del diritto di recesso


	Casistica	Documentazione richiesta
Stipulazione del contratto	Veicolo di prima immatricolazione	- proposta firmata - documento di identità
	Veicolo assicurato dopo una volta	- carta di circolazione e certificato di proprietà oppure se non ancora disponibili la documentazione temporanea rilasciata dall'agenzia di pratiche auto Attenzione: se il passaggio di proprietà è superiore a 90 giorni, inviare una dichiarazione di mancata circolazione*
	Veicolo di prima immatricolazione/dopo volta con applicazione della Bersani	- proposta firmata - documento di identità (solo se il proprietario è un familiare convivente del proprietario del veicolo di riferimento) - stato di famiglia (solo se il proprietario è un familiare convivente del proprietario del veicolo di riferimento) - attestato di rischio del veicolo di riferimento (solo se proveniente da altra Impresa) - carta di circolazione e certificato di proprietà oppure se non ancora disponibili la documentazione temporanea rilasciata dall'agenzia di pratiche auto Attenzione: se il passaggio di proprietà è superiore a 90 giorni, inviare una dichiarazione di mancata circolazione*
	Veicolo di prima immatricolazione/dopo volta con utilizzo dell'attestato di un veicolo venduto/ consegnato in conto vendita/demolito/esportato/ rubato	- proposta firmata - documento di identità (solo se il proprietario è un familiare convivente del proprietario del veicolo di cui all'attestato) - stato di famiglia (solo se il proprietario è un familiare convivente del proprietario del veicolo di cui all'attestato) - attestato di rischio del veicolo venduto/consegnato in conto vendita/demolito/esportato/rubato (solo se proveniente da altra Impresa) - atto di vendita/conto vendita/demolizione/esportazione del veicolo riportato sull'attestato - carta di circolazione e certificato di proprietà oppure se non ancora disponibili la documentazione temporanea rilasciata dall'agenzia di pratiche auto Attenzione: se il passaggio di proprietà è superiore a 90 giorni, inviare una dichiarazione di mancata circolazione*
	Veicolo non di nuova proprietà - assenza di attestato di rischio (classe di merito 18)	- proposta firmata - documento di identità - carta di circolazione e certificato di proprietà
Sostituzione del contratto	Rinnovo del contratto	- proposta firmata Attenzione: se si decide di pagare con bollettino postale, utilizzare esclusivamente il bollettino precompilato allegato alla proposta
	per cambio veicolo	- proposta firmata - atto di vendita/conto vendita/demolizione/esportazione del veicolo sostituito - carta di circolazione e certificato di proprietà oppure se non ancora disponibili la documentazione temporanea rilasciata dall'agenzia di pratiche auto del veicolo sostituito Attenzione: se il passaggio di proprietà è superiore a 90 giorni, inviare una dichiarazione di mancata circolazione*;
	per cambio residenza	- proposta firmata - certificazione cambio residenza
	per cambio professione	- proposta firmata - autocertificazione di cambio tipologia di lavoro

	Casistica	Documentazione richiesta
Sostituzione del contratto	per cambio tipo di guida	- proposta firmata - autocertificazione di cambio tipo di guida
	per cambio uso veicolo	- proposta firmata - carta di circolazione aggiornata con nuovo uso veicolo
	per aggiunta gancio traino	- proposta firmata - carta di circolazione aggiornata con inserimento gancio traino
Riattivazione del contratto	sullo stesso veicolo	- proposta firmata
	con cambio veicolo	- proposta firmata - atto di vendita/conto vendita/demolizione/esportazione- del veicolo sostituito - carta di circolazione e certificato di proprietà oppure se non ancora disponibili la documentazione temporanea rilasciata dall'agenzia di pratiche auto del veicolo sostituito Attenzione: se il passaggio di proprietà è superiore a 90 giorni, inviare una dichiarazione di mancata circolazione*;
	con cambio residenza	- proposta firmata - certificazione cambio residenza
Emissione appendice	Sospensione del contratto	- certificato - contrassegno - carta verde - pagamento del <i>diritto di sospensione</i> Attenzione: inviare la documentazione con raccomandata A/R**
	Cessazione del rischio per demolizione/esportazione	- certificato - contrassegno - carta verde - atto di demolizione o esportazione definitiva Attenzione: inviare la documentazione con raccomandata A/R**
	Cessazione del rischio per vendita/conto vendita	- certificato - contrassegno - carta verde - atto di vendita o dichiarazione di presa in carico da parte del concessionario Attenzione: inviare la documentazione con raccomandata A/R**
	Cessazione del rischio per furto	- denuncia alle autorità competenti da inviare a mezzo e-mail/fax
	Diritto di recesso	- certificato - contrassegno - carta verde Attenzione: inviare la documentazione con raccomandata A/R**

* inviare a mezzo e-mail/fax il seguente testo sottoscritto: " Io sottoscritto (cognome e nome del Contraente) dichiaro, ai sensi degli articoli 1982 e 1983 del Codice Civile, di non aver circolato, con il veicolo targato (numero di targa) dal (gg/mm/aaaa) al (gg/mm/aaaa) e di non aver causato sinistri.

**ATTENZIONE:

chiamare il Servizio Clienti o scaricare dal sito www.dialogo.it, nella sezione "Modulistica e Documentazione" il modulo di richiesta corrispondente da inviare unitamente a quanto riportato in tabella.



Dialogo Assicurazioni S.p.A.

Via Senigallia, 18/2 - 20161 Milano



www.dialogo.it

DIALOGO ASSICURAZIONI S.p.A.

Sede legale e uffici: 20161 MILANO - Via Senigallia, 18/2 - Tel. (+39) 011.6523309 - Fax (+39) 02.64025092
Capitale sociale € 8.831.774,00 int. vers. - Iscrizione al Registro delle Imprese di Milano,
Codice Fiscale n. 00213390750 - Partita I.V.A. n. 09568890157 - Iscritta all'Albo Imprese presso l'ISVAP
al numero 1.00026 - Impresa autorizzata all'esercizio delle assicurazioni (art. 65 R.D.L. 29-4-1923 n. 966)
Gruppo assicurativo FONDIARIA SAI - Direzione e coordinamento FONDIARIA-SAI S.p.A. (iscritto all'albo dei
gruppi assicurativi con il n. 030)

GRUPPO
FONDIARIA SAI

DIALOGO
ASSICURAZIONI S.p.A.
Sede Legale: MILANO
Ufficio Iscritto
e Dimostrato

